

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 99<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 MARZO 1964

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 5390

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	5390
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	5390
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente . . . . .	5391
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	5391
Trasmissione . . . . .	5390

#### Votazione finale e approvazione:

« Nuove norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino » (294):

OLIVA . . . . .	5414
SALARI, <i>relatore</i> . . . . .	5416
SALERNI . . . . .	5407
STEFANELLI . . . . .	5409
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	5416

#### ELEZIONE CONTESTATA

Discussione sull'elezione contestata nella regione della Lombardia (Bruno Amoletti) (Doc. 31). Annullamento dell'elezione a senatore dell'onorevole Bruno Amoletti:

BARTESAGHI . . . . .	Pag. 5393 e <i>passim</i>
CHABOD . . . . .	5397
CRESPELLANI, <i>relatore</i> . . . . .	5400, 5404
FRANZA . . . . .	5401
GRAMEGNA . . . . .	5403
Votazione a scrutinio segreto . . . . .	5405

#### GESTIONI STATALI ALIMENTARI

Annunzio di situazioni trasmesse dal Ministro del tesoro . . . . .	5392
--	------

#### INTERPELLANZE

Annunzio . . . . .	5418
--------------------	------

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	5420
--------------------	------

99ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 MARZO 1964

**PER LA MORTE DI RE PAOLO DI GRECIA**

PRESIDENTE . . . . . Pag. 5392  
SARAGAT, *Ministro degli affari esteri* . . . . 5392

**PER UN ARTICOLO DI STAMPA SUL PROBLEMA DELL'INDENNITA' PARLAMENTARE**

PRESIDENTE . . . . . 5393, 5406  
BARTESAGHI . . . . . 5393

**SUL PROCESSO VERBALE**

PRESIDENTE . . . . . Pag. 5389  
MILILLO . . . . . 5389, 5390

**SULLA DISCUSSIONE DEI PROVVEDIMENTI ANTICONGIUNTURALI**

FORTUNATI . . . . . 5418

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

### Sul processo verbale

**Z A N N I N I ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 marzo.

**M I L I L L O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M I L I L L O .** Vorrei fare una breve dichiarazione sul processo verbale, per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, e soprattutto del Presidente, sulle modalità della votazione a scrutinio segreto che ebbe luogo giovedì scorso. È evidente che con questo non intendo avanzare dubbi sulla regolarità o sulla legalità della votazione, che tuttavia ha messo in luce un problema di procedura e di Regolamento.

Noi ricordiamo infatti che i colleghi i quali in quella votazione si sono astenuti, pur trattandosi di scrutinio segreto, hanno manifestato la loro astensione nella maniera più inattesa, cioè consegnando le palline ad uno dei Segretari. Ora, quando questo sia disdicevole per la serietà e per la dignità dei nostri lavori, io non ho bisogno di dire; certo è che il problema del modo con cui si deve manifestare l'astensione nelle nostre votazioni a scrutinio segreto deve essere ormai affrontato perchè non è la prima volta che ciò dà luogo ad inconvenienti e sarebbe veramente grave che l'episodio dell'altro giorno potesse costituire un precedente.

Per queste ragioni, io credo che, ancor prima che si ripresenti una occasione analoga, sia necessario che la questione sia esaminata dalla Giunta per il Regolamento, perchè non

vi è dubbio che, quando si vota a scrutinio segreto, il voto deve essere segreto, deve essere assicurata cioè in ogni modo la segretezza del voto. Quanto alle forme per garantirla, sarà la Giunta per il Regolamento a determinarle, eventualmente con la collocazione di una terza urna. Certo è che noi non possiamo lasciare insoluto un problema di tal genere.

Aggiungo che la questione, oltretutto, si collega anche con il problema più generale e più ampio del valore delle astensioni al fine del computo dei voti. Noi sappiamo cioè che, in forza del Regolamento vigente, a differenza di quanto si verifica alla Camera dei deputati, le astensioni, qualora si manifestino in Aula, concorrono alla formazione della maggioranza, elevando il *quorum*, per il passaggio di una qualsiasi deliberazione. Ciò significa che, in pratica, per evitare che il *quorum* sia elevato, si finisce col manifestare l'astensione uscendo dall'Aula; il che pure deve essere evitato e corretto.

Per tutti questi motivi, io ritengo quindi che, prendendo lo spunto dalla votazione dell'altro giorno, sia necessario da parte di tutti rendersi conto dell'urgenza del problema e pregare insieme il Presidente, nella sua qualità di Presidente anche della Giunta per il Regolamento, di voler sottoporre appunto la questione alla Giunta medesima al più presto possibile.

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, anche in occasione di precedenti votazioni a scrutinio segreto fu sollevata la questione della segretezza del voto in relazione al sistema sino ad oggi seguito per le astensioni e consistente nella riconsegna delle palline per la votazione ai senatori Segretari.

Non v'ha dubbio che tale sistema ha la conseguenza di rendere palesi le astensioni. La Presidenza del Senato non ha tuttavia ritenuto sin qui di discostarsi da tale sistema

poichè esso è stato seguito con prassi costanti dai due rami del Parlamento sin dal periodo prefascista.

In considerazione però del lamentato inconveniente, la Presidenza, che aveva già in animo di proporre l'istituzione di una terza urna posta fra le altre due e destinata a raccogliere il voto dei senatori che intendono astenersi, provvederà a sottoporre sollecitamente la questione alla Giunta per il Regolamento.

M I L I L L O . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Asaro per giorni 4 e Corbellini per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Scuole allievi operai delle Forze armate » (467);

Deputati SORGI ed altri e DE MARIA. — « Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari » (468);

Deputato RESTIVO. — « Riconoscimento giuridico della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite » (469).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

*Giancane, Battino Vittorelli e Bernardi:*

« Istituzione della carriera speciale nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (463);

*Bellisario:*

« Istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale » (464);

*Albarello:*

« Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari » (465);

*Perrino e Morandi:*

« Istituzione del farmacista provinciale » (466).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputato RIGHETTI. — « Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (447), (previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione);

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri):

« Concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati » (448), (previo parere della 5ª Commissione);

*alla 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

ZELIOLI LANZINI ed altri. — « Adeguamento delle pensioni straordinarie » (443), (previo parere della 1ª Commissione);

*all'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

TERRACINI e ALBERTI. — « Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo » (452), (previ pareri della 1ª, della 2ª e della 9ª Commissione).

**Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente**

P R E S I D E N T E. Comunico che il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge in sede redigente:

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale » (431), (previ pareri della 3ª e della 9ª Commissione).

**Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E. Comunico che il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):*

PERUGINI. — « Istituzione della carriera esecutiva nel ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (436), (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

JODICE. — « Autorizzazione al Ministro di grazia e giustizia a superare il limite del decimo nel conferimento di posti messi a concorso, come previsto dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 » (444), (previo parere della 1ª Commissione);

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962 » (450), (previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione);

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

PIASENTI. — « Aumento del contributo dello Stato alle Associazioni d'Arma » (437), (previo parere della 5ª Commissione);

LESSONA ed altri. — « Modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, relativo ai provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa, mutilati e invalidi della guerra » (439), (previo parere della 5ª Commissione);

ZAGAMI. — « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Servizi sanitari e di commissariato dell'Esercito e dei Corpi sanitario e di commissariato della Marina militare e dell'Aeronautica » (445), (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

*alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

BALDINI e ROSATI. — « Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche » (438), (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

MAIER. — « Conferimento di posti delle carriere del personale della Amministrazione delle antichità e belle arti » (441), (previo parere della 1ª Commissione);

*alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

FERRETTI ed altri. — « Inquadramento nella qualifica di assistente di stazione degli agenti delle Ferrovie dello Stato con qualifica di guardiasala nel preesistente regola-

mento del personale » (440), (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

*alla 10ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ALESSI. — « Passaggio all'E.N.A.S.A.R.C.O. degli agenti e rappresentanti di commercio per l'assistenza prevista dall'articolo 11 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (451), (previo parere della 9ª Commissione);

*alla 11ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

MINELLA MOLINARI Angiola ed altri. — « Disciplina della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue » (446), (previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione);

Deputati CERAVALLO ed altri e DE MARIA ed altri. — « Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali » (458), (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione).

#### **Annunzio di situazioni delle gestioni statali alimentari, trasmesse dal Ministro del tesoro**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro del tesoro ha trasmesso le situazioni delle gestioni statali alimentari presentate dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, aggiornate al 31 dicembre 1961 ed al 31 dicembre 1962.

Detti documenti sono depositati presso la Segreteria della 5ª Commissione permanente, a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Per la morte di re Paolo di Grecia**

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

S A R A G A T , *Ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in que-

sto momento di lutto nazionale del popolo greco per la morte di re Paolo, desidero esprimere, a nome del Governo, il nostro cordoglio sincero e dire agli amici ed alleati di Atene quanta parte noi prendiamo al loro dolore.

Soltanto la storia è vero giudice delle azioni politiche, ma l'unanimità del lutto dell'intera Nazione greca, al semplice annunzio del triste evento, da sola anticipa fin da ora una valutazione significativa.

Re Paolo aveva partecipato in prima linea alle sofferenze, ai lutti, alla lotta per la liberazione, per l'indipendenza e per la ricostruzione del suo Paese. È stato durante il suo regno che la riconciliazione, l'amicizia e l'alleanza tra l'Italia e la Grecia sono divenute una realtà concreta, e ciò non intendiamo e non possiamo scordare.

La visita a Roma di re Paolo ed il recente viaggio del presidente Segni ad Atene ne sono state le espressioni più vistose, ma dietro di esse abbiano sentito un calore umano effettivo.

Al re Costantino II, che è salito al trono, desideriamo rivolgere il nostro saluto unito all'augurio sincero di successo: possa, durante il suo regno, l'amicizia tra l'Italia e la Grecia svilupparsi ulteriormente nell'interesse dei nostri due Paesi e della pace nel Mediterraneo.

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa alle nobili parole pronunciate dal rappresentante del Governo e rinnova alla Nazione amica i sentimenti di solidarietà già manifestati all'Assemblea parlamentare ellenica.

Re Paolo di Grecia che, con una morte stoica, ha coronato una vita travagliata e coraggiosa, costantemente sorretta e ispirata dalla dedizione al suo Paese, è e resterà per la Grecia il simbolo dell'unità e della rinascita democratica, conquistate a prezzo di duri sacrifici dopo le sconvolgenti vicende dell'ultimo conflitto mondiale.

Le elette qualità di animo e di intelletto, la prudente saggezza degli atteggiamenti, lo spirito di umana comprensione per i pres-

santi e complessi problemi della Nazione, la semplicità del tratto e del costume di vita avevano conquistato al sovrano recentemente scomparso, insieme con la stima e l'affetto della sua gente, un posto di grande rilievo sulla scena politica di questo dopoguerra.

Al suo successore Costantino, erede e continuatore della tradizione paterna, vada in questo momento, insieme con le espressioni del più commosso cordoglio, il fervido auspicio augurale.

**Per un articolo di stampa  
sul problema dell'indennità parlamentare**

BARTESAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Signor Presidente, sotto una delle più grosse testate del giornalismo italiano è comparso, in data odierna, un articolo dal titolo « L'indennità parlamentare », che reca la firma di una persona che si vuole illustre e che non viene nominata senza che le si accompagni l'appellativo di studioso emerito di problemi giuridici, costituzionali e storici.

Questo articolo è semplicemente una grossolana sequela di apprezzamenti che dovrei definire, e credo di poter definire, insultanti nei confronti del Parlamento e di tutti coloro che vi appartengono, nonchè della posizione che essi assumono nella discussione di tutti gli argomenti che cadono sotto la loro responsabilità, e quindi anche di quello, della cui delicatezza ognuno di noi certamente è consapevole, relativo alla determinazione dell'indennità parlamentare e alle questioni ad essa connesse. Mi limito a leggere un solo periodo, signor Presidente, per dare un esempio degli apprezzamenti che sono contenuti nell'articolo (chi lo ha letto sa che sono tutti dello stesso tenore e levatura). Si dice che una certa proposta di adeguare l'indennità parlamentare a un determinato livello di retribuzione dei funzionari della Pubblica Amministrazione non sarebbe giustificata...

PRESIDENTE. La Presidenza, con un proprio comunicato, ha già precisato i termini dell'iniziativa, che è stata presa su suggerimento dato dal Senato nella precedente legislatura.

BARTESAGHI. Questo aggrava, semmai, il fatto che apprezzamenti di questo genere siano ancora formulati.

Signor Presidente, in quell'articolo è stato scritto che quella proposta non sarebbe equa, apprezzabile ed accettabile perchè « il parlamentare può arrivare d'un balzo, e giovanissimo, al seggio, solo che concorrano certe circostanze, ben note. E il seggio gli apre infinite possibilità, direttamente e indirettamente lucrose: attività professionali, uffici svariati ».

Signor Presidente, se non si levasse una protesta di fronte ad apprezzamenti e ad espressioni di questo genere, io credo che noi daremmo prova di una colpevole insensibilità. Sento il bisogno anche di dire che la grossolanità, la superficialità e l'ignoranza di questi apprezzamenti dimostrano come, sotto una pretesa di cultura, possa esservi una mancanza di intelligenza e, soprattutto, di buon senso e di educazione. (*Vivi applausi*).

**Discussione sull'elezione contestata nella  
regione della Lombardia (Bruno Amoletti)  
(Doc. 31). Annullamento dell'elezione  
a senatore dell'onorevole Bruno Amoletti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Elezione contestata nella regione della Lombardia (Bruno Amoletti) ».

La Giunta delle elezioni ha proposto l'annullamento dell'elezione del candidato Bruno Amoletti.

BARTESAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Signor Presidente, ho chiesto la parola sull'argomento all'ordine del giorno « Elezione contestata nella

regione della Lombardia » nei riguardi del senatore Bruno Amoletti, non per una questione che riguardi il merito delle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta delle elezioni (desidero premetterlo subito) ma per sollevare un'eccezione e un'obiezione che riguardano un punto della procedura seguita dalla Giunta delle elezioni per arrivare alle conclusioni cui è arrivata. La questione non mi sembra meno sostanziale e imprescindibile, per il fatto che riguarda un argomento di procedura, trattandosi infatti, a mio giudizio, del mancato adempimento di una prescrizione tassativa che è contenuta nel Regolamento cui si attiene la Giunta delle elezioni, e che in questo caso non è stata osservata.

Ritengo opportuno leggere, prima di tutto, il testo dell'articolo 8 del Regolamento in parola, dato che la questione che intendo sollevare investe appunto il modo in cui la Giunta delle elezioni, in questo caso, ha ritenuto di interpretare e di applicare — o meglio, a mio avviso, di non applicare per una parte sostanziale — il disposto di questo articolo 8 del Regolamento, il quale stabilisce: « Il relatore, presi in esame i documenti della elezione, propone la convalidazione o la contestazione. Ove non creda » (prego gli onorevoli colleghi di seguire attentamente la dizione di questo testo, che è molto preciso e che, per questa precisione, credo debba essere interpretato nel suo valore assolutamente obbligatorio) « di proporre nè l'una nè l'altra » (cioè nè la convalida nè la contestazione) « inviterà la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato all'esame delle proteste e dei documenti perchè questi possa, in un termine che sarà fissato dalla Giunta, non superiore a 20 giorni, presentare chiarimenti. Qualora la Giunta approvi la proposta, il Presidente designerà due colleghi perchè concorrano con il relatore nell'esame dell'elezione, nell'assumere i chiarimenti e nel fare le successive proposte alla Giunta ».

Ora l'articolo 8 del Regolamento, che ho testè letto, nella sua chiarissima dizione che cosa costituisce in modo evidente e chiaro per tutti? Costituisce una garanzia per l'eletto della cui avvenuta elezione si discute la

contestazione. Ora che cosa dice la Giunta nella relazione che sottopone alla nostra approvazione? La Giunta dice che nella seduta del 20 dicembre 1963 (di essa Giunta medesima) « si profilava l'eventualità della contestazione dell'elezione del senatore Amoletti; ma il relatore ritenne che, prima di avanzare una formale proposta in tal senso, fosse indispensabile completare gli accertamenti relativi alla situazione elettorale dei senatori Bonafini e Amoletti e del candidato Caleffi, attraverso il riesame delle schede nulle o contenenti voti nulli, di quelle contestate e non assegnate e di quelle contestate e assegnate ». A che punto si trovava la Giunta quando il relatore fece questa precisazione, cioè quando il relatore dichiarò di ritenere indispensabile un completamento di istruttoria? Nell'ambito della Giunta erano stati compiuti i seguenti atti: il riscontro sui verbali delle operazioni elettorali e l'indagine sulla base dei certificati comunali circa il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ogni sezione. Questi erano i due adempimenti, i due accertamenti che erano fino a quel momento avvenuti ad opera del relatore, anzi, più precisamente, ad opera della Segreteria della Giunta. Come è detto, infatti nella relazione che la Giunta ci sottopone, erano stati gli uffici stessi della Segreteria a compiere questi due accertamenti preliminari. In seguito, e sempre prima di quella seduta, il relatore aveva compiuto personalmente l'accertamento del numero degli iscritti in base alle liste elettorali e aveva confrontato i dati risultanti da questo accertamento con i dati dei documenti di cui alle due precedenti operazioni compiute dalla Segreteria della Giunta.

Questa seconda operazione era stata compiuta, ripeto, personalmente dal relatore. Ed è qui appunto che deve applicarsi il disposto dell'articolo 8 del Regolamento che ho citato, perchè questa parte degli adempimenti costituisce appunto quello che l'articolo del Regolamento riassume quando dice: « Il relatore, presi in esame i documenti dell'elezione... ». Quindi a quel punto, al momento della seduta del 20 dicembre 1963, questa parte di sua competenza il relatore l'aveva compiuta. Ora, se gli onorevoli colleghi ten-



gono presente il testo del Regolamento, che cosa si evince dalla sua chiara dizione? Si evince che, se, dopo questa fase affidata al relatore soltanto, il relatore non crede — quali che siano i motivi per cui non creda di farlo — di proporre o la convalida o la contestazione, cioè, se, arrivati a questo punto, il relatore non ritiene di addivenire ad una proposta formale e concreta in uno dei due sensi, allora si rende necessaria l'applicazione dell'articolo 8, ma di tutto quanto l'articolo 8 dispone. Ed invece che cosa dice la relazione della Giunta? Subito dopo aver riferito che a quella data il relatore ritenne indispensabile un supplemento di istruttoria, dice: « Nella stessa seduta del 20 dicembre 1963, la Giunta approvò la proposta del relatore e, in attuazione di tale deliberazione, il Presidente della Giunta designò i senatori Chabod e Palermo a far parte, insieme allo stesso relatore, del Comitato che avrebbe dovuto procedere al riesame delle schede nulle e di quelle contestate ».

Cioè, si è adottata, sì, la procedura dell'articolo 8, per la costituzione del Comitato, si è ritenuto che ricorressero le circostanze per adottare quella procedura, ma senza adempiere all'obbligo di deliberare prima — come l'articolo tassativamente prescrive, quando si voglia arrivare alla costituzione di quel Comitato — l'ammissione del proclamatore, in questo caso del senatore Amolletti, all'esame delle proteste e dei documenti, perchè il proclamatore potesse presentare chiarimenti entro un termine che doveva essere fissato.

La Giunta — dice la relazione — approvò la proposta del relatore e quindi venne costituito il Comitato dei tre, che doveva procedere all'ulteriore indagine.

Ma qual è la proposta del relatore, di cui parla l'articolo 8 del Regolamento, di cui esso contempla la possibile approvazione da parte della Giunta e di cui detta la procedura esecutiva?

La proposta, in questo senso, non è solo quella della costituzione del Comitato, ma è quella, prima, dell'invito all'ammissione del proclamatore all'esame delle proteste e dei documenti, e poi, in conseguenza di questo e

correlativamente a questo, della costituzione del Comitato. Ma quest'ultima deve includere obbligatoriamente l'ammissione del proclamatore all'esame delle proteste e dei documenti.

Se vogliamo domandarci, al di là della prescrizione della lettera, che ha una sua ragione sostanziale, precisa e specifica, perchè il Regolamento della Giunta delle elezioni ha prescritto questo, noi troviamo subito la ragione. La ragione è che, se, dopo l'esame dei documenti dell'elezione, compiuto dal solo relatore, quest'ultimo non ritiene ancora di poter proporre esplicitamente o la convalida o la contestazione, e se comunque non lo fa, quali che siano le ragioni per cui non lo faccia, richiedendo un supplemento di istruttoria, perchè questo supplemento di istruttoria possa avvenire e possa compiersi nelle forme previste dall'articolo 8, è indispensabile deliberare di ammettere il proclamatore all'esame delle proteste e dei documenti; la ragione è che, se dopo la prima istruttoria non è ancora pacifico il caso — e siamo proprio nella fattispecie di questa contestazione — vuol dire che si richiede un accertamento ulteriore, a cui gli estensori del Regolamento hanno ritenuto indispensabile e pregiudizialmente necessaria la partecipazione del proclamatore, cioè di colui di cui potrà essere contestata l'elezione, perchè, proprio rendendosi necessario un accertamento ulteriore e più complesso, questa presenza e questa partecipazione devono rappresentare una garanzia circa l'obiettività dei risultati.

E quando una garanzia viene prescritta, se si verificano le circostanze della sua applicazione, questa diventa assolutamente imperativa, tassativa e obbligatoria, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, nei confronti di chiunque ed in qualunque caso.

Si è ritenuto, nel Regolamento, che fosse necessaria proprio una ulteriore garanzia, nella forma della partecipazione del proclamatore. E, ripeto, una garanzia procedurale è una garanzia perchè si impone di applicarla, come vuole l'articolo 8 nel suo testo chiarissimo, indipendentemente da ogni altra considerazione circa il probabile effetto che tale garanzia potrà avere.

Non interessa e non può interessare affatto domandarsi e sapere se quella garanzia, data o non data, muterà o non muterà i risultati dell'accertamento che deve essere fatto e delle conclusioni che deve trarre la Giunta.

La garanzia è garanzia nell'interesse di una delle persone che sono parte in questo giudizio; è una garanzia che, proprio perchè tale, deve essere assolutamente ed indiscutibilmente applicata.

La relazione della Giunta, a pagina 13, prende in esame l'obiezione sollevata — e sollevata giustamente — circa la mancata applicazione di questo disposto e dice che l'articolo 8, per questa disposizione, non è stato osservato perchè il caso era diverso, esprimendosi testualmente così: « Il relatore non ritenne di aver esaurito tutti gli accertamenti in ordine all'elezione, bensì soltanto la prima fase di tali accertamenti e, cioè, quella riferentesi all'esatta determinazione del numero degli iscritti. Era indispensabile procedere alla seconda fase ». Certo che era indispensabile, ma questa seconda fase non poteva essere compiuta dal solo relatore, ed è precisamente qui, quando si verifica la circostanza che accanto all'opera del relatore deve intervenire, prima del giudizio della Giunta in fase istruttoria, un collegio di membri della Giunta il quale accerti ulteriormente gli elementi dell'elezione, che obbligatoriamente interviene quella tale garanzia, proprio perchè si possa passare alla seconda fase.

È in questa seconda fase, quella che deve essere compiuta dal Comitato, che si rende necessario, per salvaguardare quella garanzia, deliberare di ammettere anche il proclamato ad una certa partecipazione a quello che il Comitato andrà a fare.

Si noti che il relatore, come si evince chiaramente dal testo della relazione, non ha detto: io non ho finito di fare i miei accertamenti; lasciatemi continuare, perchè ho bisogno ancora di un po' di tempo. Ha detto invece: gli accertamenti che ho fatto non sono stati sufficienti per farmi arrivare ad una conclusione determinata da proporvi e quindi vi chiedo la costituzione del Comitato. Ha proseguito: quel che io ho fatto da solo non basta a concludere; è necessaria un'ulteriore

istruttoria fatta non soltanto da me. E proprio qui deve intervenire la garanzia che stiamo considerando.

Voglio aggiungere, *ad abundantiam*, che una interpretazione non così tassativa dell'articolo 8 del Regolamento aprirebbe la porta ad un'infinità di abusi. È chiaro che basterebbe, in ogni caso ipotizzato, affermare che il relatore non aveva terminato di compiere i suoi accertamenti per non concedere mai al proclamato la garanzia di ammetterlo all'esame dei documenti e delle proteste, come è suo diritto. Questo dico per confermare che la sola interpretazione valida e rigorosamente osservante del Regolamento è quella che sto esponendo.

Nè è vero, come la Giunta afferma, che l'applicazione dell'articolo 8 in questo caso sia stata fatta per analogia. Si tratta invece di un'applicazione fatta proprio perchè ricorreva la fattispecie precisa e determinata prevista da detto articolo e quindi doveva rendersi obbligatorio l'adempimento di tutto quanto l'articolo 8 prescrive. Nè vale — per considerare tutti gli argomenti portati dalla Giunta a giustificazione del suo atteggiamento — il dire che è stato lo stesso relatore, dopo la seconda indagine collegiale, a proporre, il 24 gennaio, la contestazione della elezione, perchè sempre deve essere la persona singola del relatore a farlo. Ciò dice l'articolo 9. Anche quando sia intervenuta l'opera del Comitato accertatore, per il verificarsi delle ipotesi previste dall'articolo 8, a conclusione è sempre il relatore che fa la proposta. « Spirati i termini », dice l'articolo 9, « di cui allo articolo precedente, il relatore entro 20 giorni proporrà alla Giunta la convalidazione o la contestazione ». A questo proposito quindi la procedura è perfettamente identica. Ma è prima che si deve diversificare, nella diversità dei casi.

E ancor meno, a sostegno dell'operato della Giunta, vale quanto è detto a pagina 14 della relazione, e cioè che il rappresentante dell'onorevole Amoletti non abbia minimamente contestato i risultati degli accertamenti che sono stati compiuti nella seconda fase, senza ammetterlo all'esame. Ho detto prima che una garanzia si impone, indipendentemente da qualsiasi considerazione di

fatto, e l'inosservanza di una garanzia precisa e tassativa invalida un procedimento, indipendentemente dalla considerazione che si può fare che l'interessato abbia o meno, nella sostanza, accettato il giudizio; altrimenti non avrebbe senso e valore giuridico, non avrebbe portata giuridica la garanzia procedurale in se stessa e come tale.

Ho ritenuto di dover richiamare particolarmente l'attenzione del Senato su questa circostanza, sul vizio di procedura, che a mio giudizio si è verificato nel corso degli adempimenti della Giunta per questa contestazione di elezione, non solo per le ragioni dette — perchè una garanzia è un argomento sacro del quale tutti dobbiamo essere gelosissimi, perchè una garanzia vale nei confronti di tutti e può verificarsi domani il caso che questa garanzia possa essere invocata da ciascuno di noi — ma anche per un'altra considerazione sulla quale credo che il Senato vorrà soffermare la propria attenzione.

Noi in questo caso siamo collegio giudicante inappellabile, e mentre l'inosservanza di una garanzia nel caso di un procedimento che poi sia ulteriormente appellabile può essere considerata non dico con disinvoltura, ma senza uno scrupolo forse eccessivo, poichè, se inosservanza vi è stata, questa rivendicazione potrà essere fatta valere in sede successiva, in questo caso questa possibilità non è data perchè il nostro giudizio è definitivo, inappellabile. E su questo punto mi permetto di richiamare particolarmente l'attenzione del Senato come custode dei diritti e delle prerogative di ogni membro dell'Assemblea.

Voglio concludere proponendo di rinviare alla Giunta delle elezioni la materia di cui stiamo discutendo perchè il procedimento sia restaurato, dando all'onorevole Amolletti quella garanzia procedurale che non gli è stata concessa e alla quale invece aveva rigorosamente diritto. Le conclusioni saranno quelle che saranno — non ho difficoltà a dire che dal punto di vista della sostanza presumo che non si diversificheranno da quelle portate quest'oggi dinanzi all'Assemblea — ma, per tutte le ragioni dette, quella garanzia mi sembra imprescindibile, perchè non si stabilisca il grave precedente, sia pure per

un solo caso, che il Senato abbia proceduto, in una questione così delicata come la contestazione di una elezione, senza rispettare, con lo scrupolo più assoluto, tutto ciò che il Regolamento prescrive in casi come questi.

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, secondo gli antichi pratici, i quali si preoccupavano anche loro della procedura come ce ne preoccupiamo noi, bisognava leggere tutto: *lege totum*. È bensì vero che il collega Bartesaghi ha letto tutto l'articolo 8, ma ha letto le prime due righe di corsa, soffermandosi poi sulla seconda parte del primo comma e sul capoverso.

Ora io, seguendo i pratici, comincerò a leggere, adagio, la prima parte, la quale recita: « Il relatore, presi in esame i documenti della elezione, propone la convalidazione o la contestazione ». Quando si dice « presi in esame i documenti », si intende dire tutti i documenti, non soltanto una parte; prima di concludere il relatore deve esaminare tutti i documenti relativi alla elezione.

Nella seduta del 20 dicembre il relatore Crespellani ha dovuto invece dichiarare alla Giunta di non avere ancora preso in esame tutti i documenti, avendo esaminato soltanto quelli che potremmo chiamare i documenti contabili. Il 20 dicembre, cioè, il relatore Crespellani ci ha detto: dalla verifica del numero degli iscritti (e qui non sto a soffermarmi su tutte le modalità di questa complessa verifica) risulterebbero queste modifiche; a questo punto io propongo che si faccia l'altro accertamento documentale — ecco il punto, senatore Bartesaghi — cioè il controllo delle schede nulle e delle schede contenenti voti contestati e assegnati e voti contestati e non assegnati; si debbono, in sostanza, esaminare tutti quegli altri documenti che io, relatore, non ho ancora potuto esaminare.

Il relatore dice dunque che bisogna prendere in esame tutti i documenti, anche le

schede, ed allora propone (il verbale ne dà atto) di nominare un Comitato per la revisione delle schede nulle o contenenti voti nulli, contestati e non assegnati, contestati e assegnati.

Questo Comitato — che non è il Comitato dell'articolo 8, e lo dimostrerò — viene nominato seguendo la prassi, i precedenti della Giunta e di questa Assemblea.

Poichè si è parlato di procedura e di rispetto della procedura, e poichè nel memoriale del resistente si è anche rimproverato alla Giunta di aver osservato prassi e precedenti, mi si consenta di citare un documento che non è certo sospetto, perchè non proviene dalla Giunta delle elezioni del Senato. Si tratta di un rapporto (contenuto in un documento dell'Unione interparlamentare, intitolato « Informazioni costituzionali e parlamentari », del gennaio 1964) sulle fonti della procedura parlamentare, redatto dal Segretario generale di Israele e approvato dai Segretari generali delle Assemblee parlamentari di tutto il mondo.

Il documento dice: « I precedenti risultanti da decisioni prese da una Camera, o da uno dei suoi organi competenti, rivestono una autorità particolare ». Quindi cita il caso della Polonia, e poi prosegue con queste frasi, che mi sembrano particolarmente significative: « Tuttavia anche nei Parlamenti ove i precedenti in quanto tali non hanno valore formale, una prassi fermamente stabilita, come è il caso della Finlandia e dell'Italia, tende a dar loro una forza obbligatoria. Nei Parlamenti bicamerali i precedenti di una Camera non possono essere invocati per l'altra Camera ».

Vorrei dire allora al collega Bartesaghi che questa prassi della nomina di un Comitato inquirente non è sorta per una garanzia: noi faremmo offesa, non dirò al relatore Crespellani ma ad un qualsiasi nostro collega, se venissimo ad ammettere che egli non possa compiere, con l'assistenza degli uffici, dei funzionari e dei commessi, quello che compie un pretore o un qualsiasi giudice istruttore di prima nomina: infatti verremmo a dire che si deve dubitare di un nostro collega e che pertanto bisogna affiancargliene altri due.

Non si tratta quindi di una garanzia del genere da lei ricordata, senatore Bartesaghi, ma di una garanzia, diciamo così, di aiuto, di collaborazione: se ella avesse provato a controllare centinaia, migliaia di schede, comprenderebbe il perchè di questi collaboratori del relatore, il quale si trova, ripetuto, a dover controllare un'infinità di schede ed ha bisogno di qualcuno che materialmente lo aiuti, così come abbiamo bisogno della presenza materiale dei commessi che strappano le buste e ci porgono le schede da controllare.

BARTESAGHI. Mi scusi, ma siccome lei sta incorrendo in un errore, vorrei farle una precisazione.

Io non ho parlato del Comitato come garanzia, non ho detto che è il Comitato la garanzia. A parte il fatto che un Comitato, se è prescritto, non può offendere nessuno, per il semplice fatto che è prescritto dal Regolamento, io ho affermato che la garanzia è l'ammissione del proclamato. Questa è la garanzia, non la costituzione del Comitato.

Pertanto io non ho affatto insistito sulla questione che la costituzione del Comitato sia una garanzia ulteriore; anzi ho detto che quello è un fatto procedurale che può avvenire solo quando sia accordata la garanzia di cui parla l'articolo 8, che è quella di ammettere il proclamato all'esame dei documenti e delle proteste. Questo volevo precisare.

CHABOD. Ne prendo volentieri atto perchè ciò restringe la materia del contendere.

Se non c'era questa necessità di garanzia, ecco che allora ho ragione io quando dico che la prassi si è instaurata soltanto per una necessità di aiuto, di collaborazione materiale.

E adesso rispondo subito a quanto lei ha voluto precisare in questo momento, senatore Bartesaghi. Secondo lei, la garanzia sarebbe data dall'intervento del candidato contestato; ma questa garanzia quando può sorgere? Quando sia terminato l'esame di tutti i documenti. Questo è il punto.

In questa prima fase, che chiameremo documentale, non occorre nominare il famoso Comitato; questa fase l'avrebbe potuta affrontare il relatore da solo. Ma il relatore chiede alla Giunta di farsi assistere da due colleghi, ed è quello che chiederò anche io domani perchè si tratta di controllare centinaia e centinaia di buste e di schede. Il relatore però in questo momento è ancora solo, ed ha soltanto due collaboratori, che sono due colleghi.

Passiamo alla seconda parte: quando sorge la necessità della garanzia? Glielo dico subito: quando il relatore abbia compiuto l'esame di tutti i documenti e non abbia elementi sufficienti per proporre la convalida o la contestazione. In questo caso deve chiedere dei chiarimenti, ma sono chiarimenti di fatto, chiarimenti che vanno al di là dei documenti. Abbiamo i documenti, ma ad un certo punto non possiamo concludere. Si deducono certi determinati fatti, si accertano alcune irregolarità verificatesi in questa e in quella sezione e allora si chiamano gli interessati e si chiedono dei chiarimenti. Badi che l'articolo 8 parla chiaro: prima parla di esame di tutti i documenti, e nella fase dell'esame dei documenti non c'è bisogno nè di garanzie, nè di chiarimenti. Mi vuol dire, collega Bartesaghi, quali chiarimenti avrebbe potuto dare la difesa del collega Amoletti? Chiarimenti numerici? Chiarimenti sull'impiego delle macchine calcolatrici o sull'uso della tavola pitagorica?

F R A N Z A . Non ha importanza. Il Regolamento lo richiede.

C H A B O D . Sto dimostrando il contrario, collega Franza ...

F R A N Z A . Lei non sta dimostrando niente!

C H A B O D . E lei può anche non capire quello che sto dicendo ...

F R A N Z A . Il Regolamento richiede l'intervento del proclamato eletto: ecco quello che richiede.

C H A B O D . Mi scusi: io sto spiegando, per altro verso, quale è la portata della parola « chiarimenti », e sto dicendo, per restare nell'esempio, quando si è in sede di esame della documentazione, dei conteggi, quali chiarimenti possano essere dati ... (*Viva-ce interruzione del senatore Franza*). Nossignore, la Giunta è tenuta a controllare anche le schede nulle, e c'era un'istanza, al riguardo, che la Giunta non poteva disattendere. Ecco il punto.

Ora mi domandavo: possono essere chiesti chiarimenti sulla tavola pitagorica? Evidentemente no. Sull'interpretazione della legge? Li abbiamo avuti dopo, con il memoriale che ci ha rimproverato di aver seguito criteri errati in materia di schede nulle, di essere stati di manica larga. Senonchè noi rispondiamo che quei criteri sono stati sempre seguiti nella prassi del Senato. Noi diciamo — se questo è un chiarimento — che, se si dovesse seguire quel criterio di interpretazione e non tener conto di quelle certe schede, allora il candidato Amoletti avrebbe perduto un piccolo beneficio, che è emerso a suo favore appunto attraverso questo riesame.

Oppure doveva essere seguito l'altro « chiarimento » (che non era però un chiarimento!) sull'interpretazione dell'articolo 19, a proposito dei cosiddetti votanti ospedalieri? Ma in questo caso, seguendo la vostra tesi, si avrebbero da un lato 1.600 votanti ospedalieri per il candidato Caleffi, contro 260.000 iscritti; dall'altro, nel caso di Amoletti, 750-800, contro 130.000 iscritti, con una proporzione sostanzialmente identica.

Anche seguendo dunque le tesi giuridiche avversarie, i risultati non cambierebbero.

Ho voluto sviluppare, anche a costo di dispiacere al collega Franza ...

F R A N Z A . Le risponderò tra poco.

C H A B O D . Ed io prenderò atto della sua risposta. Dicevo dunque che, a mio giudizio, l'interpretazione dell'articolo 8 è la seguente: finchè si è in sede di esame dei documenti non si deve nominare quel certo Comitato. Il relatore poteva farsi, e si è fatto, coadiuvare da due « aiutanti » (chia-

miamoli così); ma, poichè l'ultima parte dell'articolo 8 prevede invece che i componenti di quel certo Comitato (quando questo deve essere nominato) concorrono con il relatore nelle conclusioni e nelle proposte, evidentemente quegli aiutanti non avevano tali poteri. A stretto rigore, il relatore avrebbe potuto continuare da solo nei suoi accertamenti, perchè eravamo ancora nella prima fase: se relatore e Giunta hanno creduto di seguire la prassi della nomina dei due aiutanti, non hanno con ciò nominato il Comitato dell'articolo 8, di cui non ricorrevano ancora gli estremi.

Ecco dunque che tutte le preoccupazioni manifestate sono prive di fondamento e il Senato può e deve decidere oggi.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Bartesaghi, insiste sulla sua proposta di rinvio alla Giunta?

**B A R T E S A G H I .** Sì, signor Presidente, insisto.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**C R E S P E L L A N I , relatore.** Intendo chiarire molto brevemente. Dobbiamo prendere le mosse da quelli che erano i termini del ricorso del senatore Caleffi. Come abbiamo detto nella relazione, il ricorrente chiedeva alla Giunta di voler accertare esattamente il numero degli elettori iscritti nel collegio di Milano V, di voler definire il numero dei voti validi conseguiti e di voler procedere al riesame delle schede dichiarate nulle o contestate. Quindi, due erano le ricerche che la Giunta delle elezioni doveva condurre: una che riguardava il denominatore, cioè il numero degli iscritti, che funge da divisore nella determinazione della cifra individuale, ed una che riguardava il numeratore, cioè il numero dei voti validi ottenuti dal ricorrente.

Nella seduta del 20 dicembre il relatore, dopo avere esaurito la prima parte delle ricerche, riferì alla Giunta: comunicò i risultati di quella prima indagine e dichiarò che,

per completare il quadro, occorreva passare all'altra serie di ricerche.

In quel momento, per quanto la situazione fosse già ormai molto chiara, il relatore si astenne dal fare delle proposte, dovendosi ancora procedere alla seconda parte delle ricerche, per le quali chiese di essere affiancato da due colleghi, non perchè vi fossero elementi di incertezza che soltanto il resistente potesse chiarire, ma unicamente perchè, trattandosi di dover dare dei giudizi sulle schede nulle o contestate, era opportuno che al criterio, che poteva essere incerto, personale, del relatore, si sostituisse un criterio studiato e concordato con almeno altri due colleghi. Quindi non si è verificata, come giustamente è stato detto dal collega Chabod, l'ipotesi prevista dall'articolo 8, la quale presuppone la presenza di elementi incerti e contrastanti che mettano il relatore in condizioni di non potere, con senso di giustizia e con scrupolo di coscienza, giungere ad una decisione. E in questo caso che il Regolamento prevede che si ricorra ai chiarimenti e, perchè i chiarimenti siano pertinenti, si ammette l'interessato all'esame della documentazione. Tutto ciò non è avvenuto nel caso nostro, perchè ne mancava il presupposto, giacchè la prima serie di accertamenti indicava in modo chiarissimo il rapporto tra il resistente e il ricorrente. Soltanto, poichè vi era l'esplicita richiesta del ricorrente di procedere al controllo dei voti annullati o contestati che attenevano all'altro elemento del calcolo attraverso il quale si determina la cifra individuale, si è sospesa la formulazione di proposte definitive in merito alla contestazione dell'elezione dell'onorevole Amoletti. Aggiungerò che l'articolo 8 non è dettato nell'interesse del resistente, ma tende a facilitare l'opera dell'organo giudicante; e che si tratti di una richiesta di chiarimenti in fatto e non in diritto è chiaro, perchè non è concepibile che si ricorra alla parte interessata in merito ai criteri di applicazione della norma di diritto.

L'articolo 8 del Regolamento è, dunque, riferibile solo all'ipotesi che alla Giunta, e per essa al relatore, occorran chiarimenti di fatto, che nella fattispecie non erano neces-

sari, tanto è vero che in sede di discussione generale nessun elemento di fatto è stato dal resistente contestato. Le premesse di fatto erano dunque non controverse e la Giunta ne ha tratto le conseguenze, secondo il suo criterio di applicazione della legge.

In ogni caso, il riferimento all'articolo 8 del Regolamento non ha determinato alcuna preclusione, perchè ha consentito ugualmente al resistente di proporre tutte le questioni che egli ha ritenuto utili alla sua difesa, e tra queste non sono state incluse questioni di fatto. Nessuna lesione o violazione di diritti è stata dunque compiuta nei confronti del resistente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la proposta del senatore Bartesaghi di rinvio alla Giunta delle elezioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Giunta delle elezioni.

È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

**F R A N Z A .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ebbi occasione, durante la terza legislatura, di manifestare un mio modo di vedere circa le operazioni proprie della Giunta delle elezioni in sede di accertamento della posizione degli eletti. Ritenevo di avere, in quella occasione — elezione contestata Fabbri — chiarito sufficientemente il mio punto di vista, ma vedo che la Giunta delle elezioni continua una sua prassi, che mi sembra determini gravi errori di valutazione.

Qui non è in discussione la posizione dell'onorevole Caleffi, perchè è una posizione egregia, è una posizione non discutibile. Lo onorevole Caleffi, infatti, tenuto conto di quanto riferisce la Giunta delle elezioni e tenuto conto della realtà dei risultati conseguiti dopo gli accertamenti compiuti, raggiunge una posizione che sopravanza quella del penultimo dei proclamati, cioè del senatore Bonafini, per il quale, però, la Giunta delle elezioni ha chiesto già la convalida, prima di questa discussione.

Allora, onorevoli colleghi, la situazione diventa veramente degna di approfondimento, poichè la differenza in centesimi tra il senatore Bonafini ed il senatore Amoletti è di un centesimo soltanto.

La Giunta delle elezioni, infatti, ci fa sapere che la cifra individuale del senatore Bonafini è di 18,25 e quella del senatore Bruno Amoletti è di 18,24. Ora, da questo rilievo devo trarre determinate conclusioni, nella speranza che la Giunta del Regolamento per casi consimili ed in avvenire tenga conto della sostanza delle osservazioni che sto per svolgere.

Quando si sostiene, da parte di un proclamato eletto, la necessità dell'estensione del computo delle schede a tutti i proclamati eletti del proprio gruppo, si afferma un principio la cui inosservanza da parte della Giunta delle elezioni importerebbe conseguenze pregiudizievoli per il gruppo, nel suo insieme, del quale fa parte colui che è *sub judice*.

La Giunta delle elezioni ha ritenuto di dover verificare le schede di tre candidati del gruppo del Partito socialista italiano. Quando si procede alla verifica delle schede, ai fini del computo delle preferenze, innanzi alla Camera dei deputati, sostanzialmente viene in considerazione soltanto una posizione preferenziale fra i candidati, perchè quella verifica non incide sui voti di lista. Ma quando si procede alla verifica dei voti innanzi alla Giunta delle elezioni del Senato si perviene ad un aumento o ad una diminuzione dei voti di tutti i candidati collegati del gruppo e quindi si determina uno spostamento della cifra elettorale, con conseguenze ai fini di tutti i risultati conseguiti nella regione.

Qui si è ritenuto di dover attribuire 92 schede in più, sulla base delle verifiche che sono state fatte per i candidati Caleffi, Bonafini e Amoletti. Quando è avvenuta la richiesta, da parte del senatore Amoletti, di procedere alla verifica di tutte le schede dei collegati del Partito socialista italiano, la Giunta delle elezioni ha opposto un fine di non ricevere. E si consideri che il secondo dei non eletti si trovava in una posizione in centesimi quasi uguale a quella dei senatori

Bonafini e Amoletti, per cui sarebbe stato indispensabile procedere alla verifica anche delle schede di coloro i quali seguivano il primo dei non proclamati eletti del gruppo del Partito socialista italiano.

Perchè occorre verificare il numero delle schede di tutti, quando si procede alla verifica del numero delle schede di uno solo? Perchè la cifra globale può portare alla perdita o all'aumento di un quoziente. La norma sulle operazioni elettorali al fine del riparto dei quozienti non ammette dubbi sull'osservazione che sto facendo. Infatti, se questo sistema fosse stato seguito, a mo' d'esempio, nell'ipotesi di una contestazione per il gruppo del Movimento sociale e fossero stati attribuiti 30 voti in più a ciascun candidato — faccio riferimento a tale cifra quale media di 92 voti attribuiti nel caso all'esame — il gruppo del Movimento sociale italiano avrebbe potuto conseguire un seggio in più, tenuto conto dei risultati nella regione lombarda. Ecco perchè, potendosi operare uno spostamento addirittura nell'attribuzione dei seggi, è necessario dare corso alla richiesta del computo delle schede per tutti coloro che fanno parte del gruppo e stabilire se per caso questo computo porta o no alla perdita di un quoziente. Se dovesse portare alla perdita o all'aumento del quoziente, occorrerebbe verificare il numero delle schede di tutti gli altri candidati della regione.

La Giunta delle elezioni ha compiuto una altra operazione la quale incide sulla posizione di tutti i candidati del collegio di Milano V. Essa ha ritenuto, ed in questo caso molto opportunamente, di controllare il numero degli iscritti nelle sezioni del Collegio ed ha riscontrato che tale numero era inferiore a quello tenuto presente dall'Ufficio regionale. Ma se la Giunta delle elezioni ha giustamente ritenuto che la diminuzione del numero degli iscritti nelle liste elettorali portava alla attribuzione di una più alta cifra individuale all'onorevole Caleffi, doveva anche rendersi conto che eguale spostamento doveva essere operato a favore di tutti i candidati del collegio di Milano V. Cambia la situazione di tutti i candidati del Collegio, quando l'operazione, come nel caso, porta ad

un aumento della cifra individuale di un candidato del collegio. Pertanto, la Giunta delle elezioni opportunamente avrebbe dovuto disporre la rettifica della posizione dei candidati del collegio di Milano V per tutti i gruppi, avendo stabilito che uno dei candidati aveva sopravanzato altri nella graduatoria in seguito al riscontro di un minor numero di iscritti nelle liste di un Collegio.

Ciò non dico soltanto per esporre un criterio od una critica, ma perchè la delicatezza della situazione, in relazione all'aumento del numero dei voti di un gruppo di collegati o dell'aumento o abbassamento del numero degli iscritti nelle sezioni elettorali, avrebbe dovuto indurre la Giunta delle elezioni a non procedere alla convalida dei proclamati eletti e a tenerla sospesa per consentire un esame completo da parte del Senato nel momento in cui questo avrebbe dovuto procedere alla verifica dei risultati della Giunta delle elezioni. Nel caso in esame, non essendosi ciò fatto, si pone un senatore proclamato eletto, Amoletti, nelle condizioni di doversi vedere inevitabilmente annullata la elezione perchè colui che lo precede tra gli eletti ha già ottenuto la convalida su proposta della Giunta delle elezioni.

Ed allora vorrei sapere di che natura è il giudizio che viene al nostro esame e qual è la decisione che la Giunta delle elezioni chiede al Senato. Secondo me — ed ecco il punto, senatore Chabod, che mi premeva sottolineare — la contestazione doveva permanere tra il senatore Bonafini e il senatore Amoletti. In questo caso, trattandosi di un centesimo di differenza, potevano venire in considerazione molteplici e complesse ragioni — e non debbo dire che molte di queste ragioni talora sfuggono al senso giuridico perchè possono essere inserite in un ambito più strettamente politico — con un risultato difforme da quello della Giunta per il Regolamento.

Il parere della Giunta non è vincolante, e non è detto che, nell'esaminare la posizione del senatore Bonafini, proclamato eletto già dal Senato e convalidato con una cifra individuale di 18,25, non fosse possibile prendere in considerazione la situazione del



del senatore Amoletti, il quale, secondo la Giunta, ha una cifra individuale di 18,24. Poteva darsi, onorevoli colleghi, che il giudizio del Senato sulla posizione dell'Amoletti non fosse tale da dover portare senz'altro all'annullamento della proclamazione fatta a suo tempo.

Vorrei per lo meno sperare che la Giunta delle elezioni terrà presente in avvenire le due cose che ho detto, e cioè che l'aumento o la diminuzione degli iscritti nelle liste elettorali è un fattore che si allarga a tutti i candidati di un collegio, per cui il miglioramento della cifra individuale per effetto di tale fattore deve essere obbligatoriamente operato per tutti i candidati del collegio; e che l'aumento o la diminuzione dei voti dei candidati facenti parte di un gruppo può portare a spostamenti nell'attribuzione dei quozienti, per cui è necessario estendere il computo dei voti, con il criterio fissato dalla Giunta delle elezioni, a tutti i candidati della regione, per stabilire quali siano gli eventuali spostamenti.

Se così non si facesse, verrebbe a crearsi una situazione di disparità. Sono queste le raccomandazioni che mi premeva sottoporre alla Giunta delle elezioni.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Gramegna. Ne ha facoltà.

**GRAMEGNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Bartesaghi e debbo dire che quello che egli ha detto — a titolo personale e non a nome del Gruppo — è un'opinione rispettabile, ma che noi non possiamo accogliere. Non la possiamo accogliere prima di tutto perchè vi sono dei precedenti in questo Senato. Se non erro, nella prima legislatura si è presentato un caso identico e la Giunta delle elezioni del tempo ha interpretato l'articolo 8 del Regolamento nello stesso modo in cui è stato interpretato per il caso di cui oggi ci occupiamo.

Nel merito, se noi esaminiamo l'articolo 8 nello spirito delle disposizioni, e non nella lettera, possiamo subito constatare che la norma mira a garantire al proclamato la possibilità di far valere i propri diritti con-

sultando l'operato della Giunta, o meglio, del relatore.

Ora, che cosa è avvenuto nel caso specifico? Io non ripeterò quello che è stato detto. Qui si trattava di esaminare centinaia di migliaia di schede, ed il relatore, impossibilitato materialmente a farlo, ha chiesto che gli venissero affiancati altri componenti della Giunta per procedere a quell'operazione, che egli avrebbe dovuto compiere da solo; quando l'operazione è stata compiuta, sono venute le conclusioni.

Noi riteniamo quindi che l'operato della Giunta sia stato giusto e conforme all'articolo 8.

Poche parole in merito a quello che ha detto il senatore Franza, a proposito dello spostamento che si potrebbe verificare in tutto il collegio senatoriale di Milano V. Non ho bisogno di ricordare al senatore Franza che la Giunta delle elezioni non può procedere d'ufficio. Chi crede di avere dei diritti da far valere deve, nei termini previsti dal Regolamento, procedere e chiedere che nei suoi confronti la Giunta compia quella determinata operazione, specialmente quando si tratta di contestazioni insorte per una differenza di centesimi come nel caso attuale (infatti anche prima della revisione delle schede la differenza tra l'ultimo e il penultimo eletto era questione di centesimi).

Una volta avanzato il reclamo da parte di un candidato di un determinato gruppo, poichè si sosteneva che gli iscritti nel collegio di Milano V risultavano in numero superiore a quelli che dovevano essere effettivamente, gli altri che avevano interesse potevano ricorrere. Non avendolo fatto e non potendo, come ripeto, la Giunta delle elezioni procedere d'ufficio, le cose debbono rimanere così come sono.

Per questi motivi io dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, di ritenere perfettamente giusto e legale l'operato della Giunta delle elezioni.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CRESPELLANI, *relatore*. Non credo di aver molto da aggiungere. Il senatore Franza ha sollevato delle questioni più che altro di principio, che, rispetto al caso specifico, definirei *ultra petita*.

Desidero soltanto mettere in evidenza che la convalida del senatore Bonafini non fu proposta inizialmente, ma fu tenuta in sospeso fino a quando non si accertarono le posizioni reciproche dei tre candidati che, per il rapporto dei voti, potevano contestarsi reciprocamente il seggio. Alla convalida del senatore Bonafini si giunse dopo che tutti gli elementi di fatto erano stati accertati e tutti i conteggi erano stati compiuti. In fatto di conteggi, se la matematica non è un'opinione, i dati sono irreversibili, tranne che sussistano errori materiali, che, nel caso specifico, non sono stati denunciati.

FRANZA. In casi recenti dinanzi alla Camera dei deputati non si è tenuto conto del numero dei voti e della matematica, ma di ben altri criteri.

CRESPELLANI, *relatore*. Sono questioni di principio che potremo anche esaminare, ma nel caso specifico i rapporti stabiliti sia attraverso il conteggio dei voti, sia sulla base della revisione delle liste, hanno portato a conclusioni che noi riteniamo debbano essere senz'altro accolte dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bartesaghi. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Signor Presidente, vorrei premettere un brevissimo ringraziamento al senatore Gramegna per avere dichiarato rispettabile, a suo giudizio, la mia opinione, anche perchè questo ristabilisce un po' l'equilibrio rispetto all'ironia, che mi pare sia stata superflua, adoperata da parte del senatore Chabod nel rispondere al mio intervento, il quale era motivato unicamente da una razionale persuasione circa una determinata tesi e non aveva nessun sottinteso e nessun recondito intendimento pro o contro determinate persone.

Dichiaro subito a questo proposito che io voterò contro le conclusioni della Giunta, e non perchè ritenga che non debba essere contestata l'elezione del senatore Amoletti e non debba essere in suo luogo proclamato il senatore Caleffi, sì bene perchè non soltanto condivido l'opinione del senatore Gramegna, secondo il quale la mia opinione è rispettabile — e questo è quanto meno naturale — ma continuo a ritenerla la sola giuridicamente valida. E mi permetta, signor Presidente, di esprimerle brevissimamente i motivi.

Si è detto che il procedimento adottato — lo ha detto esplicitamente il senatore Chabod — non è stato quello previsto dall'articolo 8 del Regolamento. Ciò è contraddetto però dal testo della relazione, dalla quale risulta che la Giunta si è richiamata all'articolo 8, comma secondo, del Regolamento nell'adottare quella deliberazione; e si è trattato non già di una prassi, come ha detto il senatore Chabod, ma di una deliberazione verbalizzata. Ecco perchè hanno risalito, a mio giudizio, le osservazioni che ho sottoposto all'attenzione del Senato. Non si è in via pratica costituito un gruppo di tre persone al posto di una sola persona, come si è preteso dire, per dare un aiuto materiale per una operazione che una sola persona non poteva compiere o che sarebbe stata troppo gravosa per una sola persona; si è adottata una decisione formalmente prevista da un articolo del Regolamento e si è verbalizzata questa deliberazione senza dar luogo all'adempimento di un'altra prescrizione tassativa di quell'articolo del Regolamento.

L'osservazione, poi, secondo cui anche il secondo controllo effettuato sarebbe stato di natura documentaria, non ha nessuna incidenza, perchè il Regolamento non fa distinzione in ordine alla natura dei controlli, bensì tra procedure che si seguono per effettuare l'uno o l'altro controllo, controllo individuale del relatore oppure controllo collegiale da parte di più membri nominati, con una decisione verbalizzata, da parte della Giunta.

Quando si è poi detto che il senatore Amoletti non avrebbe potuto fornire chiarimenti se non nel caso in cui si fosse incorsi in ir-

regolarità in qualche sezione, si è data una esemplificazione addirittura assurda: infatti quali chiarimenti potrebbe fornire l'interessato su fatti che si sarebbero verificati all'infuori di ogni sua possibilità di osservazione? E in queste assurdità si cade proprio se si vuole discriminare l'applicazione dell'articolo 8 con delle considerazioni di merito sulle possibilità del proclamato di contestare più o meno validamente gli argomenti che gli sono opposti, invece di accettare puramente e semplicemente il suo diritto di avere accesso ai documenti della Commissione, prima che questa si pronunzi, quando si instaura la seconda modalità della procedura degli accertamenti.

Per queste ragioni che ho brevemente confermato e riassunto, mantengo la mia opinione contraria e voterò contro la proposta della Giunta.

#### **Votazione a scrutinio segreto**

**P R E S I D E N T E .** A norma di Regolamento, la votazione sulle conclusioni della Giunta delle elezioni avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico pertanto tale forma di votazione

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla bianca nell'urna nera e palla nera nell'urna bianca.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Aimoni, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Arnaudi, Artom, Audisio, Azara,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertoli, Bertone, Bissori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassano, Cassini, Cataldo, Cenini, Chabod, Cingolani, Cipolla, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Crollalanza,

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, De Unterrichter, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferrari Giacomo, Ferretti, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gava, Genco, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Grava, Grimaldi, Guanti,

Indelli,

Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Latanza, Lessona, Levi, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maier, Mammucari, Martinelli, Martinez, Mencaraglia, Merlin, Milillo, Militeri, Moneti, Mongelli, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Oliva,

Pafundi, Pajetta Noè, Palermo, Papalia, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Pugliese,

Roasio, Roda, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Roselli, Rovella, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Saxl, Scarpino, Schietroma, Scotti, Secchia, Simonucci, Spano, Spasari, Spezzano, Stefanelli,

Tessitori, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini e Zelioli Lanzini.

*Sono in congedo i senatori:*

Alcidi Rezza Lea, Asaro, Corbellini, Rubinacci, Tibaldi e Trabucchi.

#### **Chiusura di votazione**

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).*

**Risultato di votazione**

**P R E S I D E N T E.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Giunta delle elezioni relative all'elezione contestata nella regione della Lombardia (Bruno Amoletti):

Senatori votanti . . .	171
Maggioranza . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	10

*(Il Senato approva).*

Dichiaro pertanto annullata l'elezione a senatore dell'onorevole Bruno Amoletti.

**Per un articolo di stampa sul problema dell'indennità parlamentare**

**P R E S I D E N T E.** Onorevoli colleghi, in riferimento ai rilievi formulati dal senatore Bartesaghi all'inizio di questa seduta a proposito di un articolo apparso oggi su un quotidiano in merito a proposte relative all'indennità parlamentare, credo opportuno rendere noto che la Presidenza del Senato, in presenza di critiche apparse sulla stampa in relazione ad uno schema di disegno di legge predisposto nella precedente legislatura circa l'indennità parlamentare, ha da alcuni giorni diramato un comunicato riprodotto da vari giornali e che io ora vi leggo:

« A seguito di intese intervenute fra le Presidenze della Camera e del Senato, il 6 maggio 1960, la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato affidò ai senatori Ceschi e Scoccimarro, nella loro qualità di Vice Presidenti del Senato rappresentanti di Gruppi rispettivamente di maggioranza e di opposizione, l'incarico di formulare uno schema di disegno di legge che prevedesse l'agganciamento del trattamento economico dei parlamentari a quello di un grado della gerarchia statale, nonchè la sua tassabilità.

Tale incarico fu confermato dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Nel corso del 1962 lo schema fu illustrato dai senatori Ceschi e Scoccimarro ai Presidenti dei Gruppi parlamentari e al Consiglio di Presidenza del Senato i quali espressero su di esso il loro parere favorevole. Lo schema fu quindi trasmesso per un esame di massima alla Presidenza della Camera dei deputati ma non fu mai formalmente presentato nè all'uno nè all'altro ramo del Parlamento.

Lo schema prevedeva l'agganciamento del trattamento economico dei parlamentari a quello dei Presidenti di sezione della Corte di cassazione. Quando esso fu predisposto, nel 1962, tale trattamento risultava pressochè uguale a quello in atto fruito dai parlamentari. Soltanto successivamente, con la legge 28 gennaio 1963, n. 21, il trattamento economico dei magistrati subì un aumento in analogia con quanto già avvenuto per le altre carriere dello Stato.

Da quanto sopra risulta chiaramente che nessuna iniziativa è stata assunta ora dai senatori Ceschi e Scoccimarro, ma che essi hanno soltanto approntato, per unanime mandato di tutti i Gruppi parlamentari del Senato, uno schema che — se si fosse tradotto in disegno di legge — sarebbe stato presentato con la firma di tutti i Presidenti dei Gruppi stessi ».

**Votazione finale e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino » (294)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente. Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

S A L E R N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L E R N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come rilevasi dagli interventi che, in sede di Commissione, hanno preceduto l'attuale dibattito in Aula, il disegno di legge (avente per oggetto « norme in materia d'integrazione dei bilanci comunali ») è stato già sottoposto ad ampio esame. Esso — come emerge dalla relazione del senatore Salari — tende a colmare una lacuna legislativa, col realizzare le finalità, finora non attuate per ragioni di ordine finanziario, indicate nell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, compensando i Comuni della minore entrata conseguenziale all'abolizione dell'imposta comunale sul vino e mantenendo, in relazione a ciò, invariati i limiti di delegabilità delle entrate comunali, ossia consentendo ai Comuni la delegabilità della integrazione statale a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Il provvedimento è di portata limitata, poichè contempla l'integrazione, a tale titolo, dei bilanci comunali soltanto per il 1962, commisurando l'integrazione medesima alle riscossioni, conseguite dai Comuni nell'anno 1959, per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni e addizionali, al netto della compartecipazione sull'I.G.E., riguardante i vini e le carni, eventualmente percepita nel 1962, e consentendo frattanto al Ministero delle finanze di erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 mila abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito a tale titolo conseguito nell'anno 1959.

Se non erro, il disegno di legge fu avversato in sede di Commissione dal senatore Gigliotti, il quale, però, successivamente, dichiarò di rinunciare ai suoi emendamenti. Il senatore Gigliotti aveva sostenuto:

1) che, se il Governo non avesse avuto possibilità di pervenire ad una sollecita riforma della finanza locale, avrebbe dovuto provvedere all'integrazione dell'imposta in

oggetto non solo per l'anno 1962, ma anche per il 1963 e 1964, tenendo conto dell'incremento delle spese dei Comuni, dei quali non mancò di porre in rilievo la pesante situazione finanziaria;

2) che l'integrazione avrebbe dovuto essere commisurata all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni non nell'anno 1959, come è previsto dall'attuale disegno di legge, bensì nell'anno 1961, per l'imposta di consumo sul vino, con una maggiorazione del 10 per cento per l'anno 1963 e del 15 per cento per l'anno 1964.

In tal senso il senatore Gigliotti aveva presentato un emendamento.

Analoghe osservazioni aveva fatto il senatore Fortunati, il quale aveva concluso proponendo che, ove non si fosse voluto compensare adeguatamente i Comuni per la perdita subita in seguito all'abolizione dell'imposta sul vino, si sarebbe dovuto procedere all'abolizione di tale imposta, abrogando l'articolo 8 della legge n. 1079 del 1959 che tale abolizione aveva disposto.

Il senatore Parri, invece, aveva invitato il Governo a ritirare il disegno di legge e a ripresentarlo entro brevissimo tempo (due o tre settimane al massimo) in una più congrua formulazione, sia in considerazione delle osservazioni sulla copertura finanziaria sollevate dal senatore Fortunati, sia perchè, non essendo prevedibile una prossima riforma generale della finanza locale, era necessario, frattanto, portare un adeguato sollievo alle finanze comunali col procedere al rimborso in questione per gli anni 1962, 1963 e 1964.

Alla proposta del senatore Parri si erano associati i senatori Bosso e Passoni, mentre il senatore Artom aveva dichiarato di associarsi in subordine all'emendamento del senatore Gigliotti, preannunciando il suo voto contrario al provvedimento nel caso che l'emendamento non fosse stato approvato.

Ora i suddetti interventi stanno a dimostrare chiaramente che in tutti i settori del Senato è viva la preoccupazione di alleviare la pesantissima situazione finanziaria dei Comuni mediante provvidenze idonee, quan-

to meno parzialmente, a indennizzare i Comuni stessi della rilevante perdita subita per effetto dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino. E tale preoccupazione si è manifestata in modo intenso e responsabile, tanto che era stata proposta — come ho rilevato — l'estensione del rimborso anche per gli anni 1963 e 1964.

Deve, tuttavia, riconoscersi che, con altrettanto senso di responsabilità, gli emendamenti furono ritirati, allorchè il senatore Gigliotti (e gli altri onorevoli senatori che avevano aderito agli emendamenti medesimi) si convinsero dell'impossibilità attuale della copertura di rimborsi anche per gli anni 1963 e 1964, e quindi delle maggiorazioni richieste (10 per cento per il 1963 e 15 per cento per il 1964). Del che, in particolare, mi sembra che siasi convinto anche il senatore Fortunati, il quale aveva sostenuto l'inapplicabilità al caso della legge 27 febbraio 1955, n. 64, in base alla considerazione che il maggior gettito rispetto alle previsioni avrebbe avuto luogo, in relazione all'approvazione della legge 18 aprile 1962, n. 209, nell'esercizio in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge, o nel successivo, mentre nel corrente esercizio finanziario gli introiti derivanti dalla citata legge n. 209 si sarebbero dovuti ritenere compresi nelle previsioni di entrata.

E tale convinzione del senatore Fortunati ritengo sia derivata, non tanto dalla dichiarazione del sottosegretario Vetrone — il quale aveva dichiarato di aver interpellato la Ragioneria generale dello Stato, ricevendone assicurazioni in ordine all'esistenza della copertura del rimborso — quanto dalle dichiarazioni del sottosegretario Natali, il quale, richiamandosi ai precedenti che militano in favore di un'interpretazione estensiva della legge n. 64 del 1955, ebbe a far presente, per quanto concerne il disegno di legge in discussione, che la quota di maggiore entrata, indicata nell'articolo 3 e che era stata accantonata in relazione al disegno di legge analogo decaduto con la fine della terza legislatura, era stata portata in economia; fatto, questo, per cui poteva dare assicurazione che la disponibilità necessaria era esistente e poteva essere im-

piegata per la copertura della spesa in questione.

Onorevoli colleghi, di certo sarebbe stato preferibile, in accoglimento della proposta del senatore Parri, invitare il Governo a ritirare il disegno di legge e a ripresentarlo migliorato entro brevissimo termine (due o tre settimane) in più ampia formulazione, per poter provvedere al rimborso sostitutivo dell'imposta in questione anche per gli anni 1963 e 1964, al fine di portare un adeguato sollievo alle finanze comunali, non essendo prevedibile una imminente riforma generale della finanza locale. E poichè non è prevedibile l'imminenza di tale riforma, in considerazione del fatto che, allo stato attuale, mancherebbero i fondi di copertura per il 1963 e il 1964 (trattandosi di accantonamento limitato al 1962), mi sembra che sia stata saggia la determinazione della Commissione di procedere alla nomina di una Sottocommissione « per lo studio di una soluzione del problema dell'integrazione dei bilanci comunali per gli anni 1963 e 1964 » In tale prospettiva, provocata dal senatore Bonacina...

**F O R T U N A T I .** Provocata da Fortunati!

**S A L E R N I .** Ho ricavato queste notizie dal resoconto sommario. Comunque accetto la sua rettifica, senatore Fortunati, di cui le do atto, lodandolo per la proposta di deferire ad una Sottocommissione lo studio di un provvedimento che è necessario e urgente. La Sottocommissione non dovrà semplicemente esaminare o studiare, ma anche proporre i provvedimenti da adottare, con assoluta immediatezza, per il risanamento dei bilanci dei Comuni anche per il 1963 e il 1964, sia perchè i bilanci comunali sono oberati di passività, sia perchè non è pensabile, addirittura, l'istituzione delle Regioni a statuto autonomo, alle quali l'articolo 119 della Costituzione attribuisce « quote di tributi propri e quote di tributi erariali » che, necessariamente, in certi limiti, dovranno essere, poi, devolute ai Comuni.

Il disegno di legge è stato esaminato ed approvato, in sede redigente, dalla compe-

tente Commissione. Ciò inibisce emendamenti. Vedrà, invece, la Sottocommissione — essendosi maturata una perdita per i Comuni anche nell'esercizio 1963 ed essendo ormai presumibile che la perdita dei Comuni medesimi continuerà anche nel 1964 (finchè non saranno posti in grado di sostituire con altre entrate la perdita subita a causa dell'abolizione dell'imposta sul vino) — non sia il caso di proporre la copertura del maggior onere gravante sull'erario dello Stato, per il 1963 e per il 1964, col maggior gettito derivante dalla variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sui redditi. In questo senso — rivolgendo invito al Ministro delle finanze, qui presente, di riconfermare l'esistenza del fondo accantonato, nel suo completo ammontare, mi pare, di 21 miliardi e mezzo di lire — preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano, con espressa riserva di riesaminare, *funditus*, il problema, allorchè si determineranno i presupposti legislativi per poter estendere analoghi provvedimenti ai bilanci comunali del 1963-64 (*Approvazioni*).

**S T E F A N E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S T E F A N E L L I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non ho bisogno di ricordare ai colleghi come si pervenne alla legge di abolizione dell'imposta sul vino; quale fu la vivace battaglia che passò anche attraverso i Consigli comunali, ricevendo sempre la solidarietà delle categorie produttrici agricole e dei consumatori di questo prodotto colpito da crisi; come si pervenne, in luogo della richiesta abolizione immediata, all'abolizione graduale. Mi intratterrò su argomenti più strettamente attinenti al disegno di legge che ci interessa, toccando quei punti di un certo rilievo che lo stesso disegno di legge solleva. Molto si discusse sul modo come reperire una trentina di miliardi, necessari perappare la nuova falla dei bilanci comunali, allo scopo di varare l'abolizione totale

dell'imposta di consumo sul vino, anche se ora si dice che di questa abolizione non si sa chi abbia beneficiato, perchè i produttori si lamentano come prima e i consumatori pagano il vino come prima. Ma purtroppo in Italia c'è un tale apparato di distribuzione commerciale che prosciuga tutto, e questo dobbiamo sottolinearlo anche in relazione alle nuove, maggiori funzioni che vogliamo attribuire ai Comuni. Da più parti ci si esprime favorevolmente all'abolizione delle imposte di consumo, di questi balzelli medioevali. Però dobbiamo anche far sì che l'abolizione di questi balzelli vada a favore dei produttori e dei consumatori e non sia prosciugata da un apparato di distribuzione che è veramente pletorico e mostruoso. La soppressione dell'imposta di consumo sul vino ha avuto per lo meno alcuni meriti: innanzitutto ha eliminato uno dei tributi più impopolari del nostro Paese, ha dato un colpo a questo sistema tradizionale, ma certamente non democratico e popolare, di imposizione comunale e ha dato luogo nel Paese ad un largo dibattito sul problema generale delle imposte di consumo. Stabilendo la legge l'abolizione dell'imposta sul vino dal 1962 con compenso ai Comuni per quella che sarebbe stata la loro minore entrata, furono avanzate e discusse al riguardo varie proposte: reperire le entrate nell'ambito delle entrate erariali oppure nell'ambito delle entrate locali o, terza strada, mantenere a quota 800 l'imposta sul vino in attesa di tempi migliori. Dalla mia parte politica fu innanzitutto sostenuto che sopprimendo l'imposta sul vino, poichè si riconosceva la crisi di questo settore dell'agricoltura e, poichè in Italia si riscontrava, come si diceva, una certa espansione economica, propagandata come miracolo economico, giustizia voleva che non si attingesse più da imposte indirette, tanto meno dal consumo di un prodotto dell'agricoltura, ma che si attingesse dai redditi mobiliari individuali e societari, i quali con il miracolo economico si sono ingigantiti e sono divenuti tali da poter sopportare, con modeste modifiche di aliquote, anche quel po' che deve essere distribuito ai Comuni per la giusta abolizione dell'imposta sul vino. Peraltro, quando nell'altro ramo

del Parlamento, nel dicembre del 1959, si discusse il disegno di legge, il Ministro delle finanze del tempo, onorevole Taviani, disse che, pur comportando le modificazioni dell'imposta sull'entrata una maggiore entrata fra i 38-40 miliardi, non si sentiva di accettare la nostra proposta di destinare questo maggiore gettito dell'I.G.E. alla copertura di circa 30 miliardi, tanti quanti presumibilmente, a detta del Ministro, ne occorrevano per la totale abolizione del dazio sul vino. La votazione diede 226 voti favorevoli e 249 contrari, per cui la proposta non passò. Fu approvato invece l'articolo 8 (mi riferisco alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079), in base al quale il Governo veniva delegato ad emanare, entro il 1° gennaio 1962, le norme per attuare l'abolizione dell'imposta citata, attenendosi a cinque criteri informativi, tra i quali quello di compensare i Comuni delle minori entrate.

Ha rispettato la legge, il Governo? Certamente no. E questa inosservanza non solo è testimoniata dai fatti, ma è conosciuta anche dai Ministri proponenti il disegno di legge; infatti, lo si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge. Lo stesso relatore ci ha detto che severe e pressochè unanimi critiche sono state rivolte, in seno alla 5ª Commissione, per la tardività dell'adempimento, per l'incompleta rispondenza dell'adempimento, così come proposto, allo spirito della legge n. 1079 e per la limitata azione riparatrice del sistema di compensazione.

Non costituisce attenuante delle responsabilità del Governo il fatto — che ci viene segnalato — della obiettiva impossibilità, per il bilancio statale, di subire un onere senza adeguata contropartita, per cui il Governo è stato costretto a rinunciare all'esercizio della delega in ordine alle due questioni della compensazione e della delegabilità, avviandole invece a soluzione con il disegno di legge ora in discussione.

Ciò anche perchè il problema non lo si è voluto risolvere in sede di discussione e approvazione della legge n. 1079. Il Governo preferì ricevere la delega, nonostante le forti e motivate opposizioni, anzichè risolvere con un atto coraggioso, ma giusto, il pro-

blema della copertura della spesa. Furono respinti tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo, emendamenti fondati su possibilità concrete. Per cui oggi ritorniamo a proporci il problema della copertura per gli anni 1963 e 1964.

L'onorevole relatore ci dice, nella sua relazione, che il provvedimento ora sottoposto all'approvazione dell'Assemblea costituisce il puro e semplice adempimento di un precetto di legge.

Ma questo adempimento è completo? Tranquillizza la nostra coscienza di legislatori? Soddisfa i Comuni? È giuridicamente perfetto e rispondente al precetto della legge n. 1079? La risposta è un no categorico e le seguenti considerazioni lo dimostrano.

In primo luogo l'integrazione non è commisurata all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni nell'anno 1961 per l'imposta di consumo sul vino, ma all'anno 1959, come prevede il testo attuale del disegno di legge, e ciò significa un danno per i Comuni, dovendosi dare per certo l'incremento dell'imposta che si sarebbe verificato nel 1962 se il tributo fosse stato ancora mantenuto.

In secondo luogo il comma secondo dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali. E ciò perchè, ci dicono gli onorevoli Ministri proponenti, « non si è ancora in grado di conoscere l'esatto ammontare della partecipazione all'I.G.E. sui vini e carni di cui hanno beneficiato i Comuni nel corso dell'anno 1962... ».

Tale giustificazione non ci può non lasciare perplessi, quando si legge l'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, che così recita: « Intervenuta la determinazione della Intendenza di finanza, l'attribuzione delle suddette quote deve essere giornalmente effettuata, nei confronti dei Comuni aventi diritto, dai competenti Uffici del registro, con i fondi della riscossione, dietro rilascio di quietanza da parte del tesoriere comunale.



Tali quietanze, a cura dell'Ufficio del registro, sono inoltrate mensilmente alle Intendenze di finanza, per il conseguente rimborso ». Quindi è una operazione che si fa mensilmente. Pertanto, stando a queste precise disposizioni di legge, occorre domandarsi come mai a distanza di dieci mesi, cioè dal gennaio 1963 alla data del 3 novembre, quando è stato presentato dal Governo Leone (due giorni prima delle sue dimissioni) il disegno di legge, non era dato sapere l'esatto introito dei Comuni. Alla data odierna, sono già passati quattordici mesi! Ed anche se vogliamo stare alle cifre globali che sono esposte, a titolo indicativo, nella relazione, secondo la quale nel 1959 i Comuni riscossero, per imposta sul vino e relativi accessori, 37 miliardi di lire, per cui l'integrazione erariale per il 1962 ammonterà a lire 21 miliardi e 500 milioni, quale differenza fra i 37 miliardi citati ed i 15 miliardi e 500 milioni preventivabili di partecipazione comunale all'I.G.E. su vino e carni per l'anno 1962, ne consegue che il 50 per cento di accenti provvisori non è proporzionato alle cifre suddette e che, di conseguenza, l'ulteriore ritardo nella definizione degli accertamenti ai fini della corresponsione delle esatte quote integrative spettanti ai Comuni aumenterà il danno per un gran numero di questi.

In terzo luogo, è pacifico che il ritardo di oltre due anni con cui si provvede all'integrazione di quanto non hanno più incassato i Comuni a seguito della soppressione dell'imposta sul vino, ha messo in sofferenza i bilanci comunali.

Tale entrata costituiva un cespite ragguardevole, la cui compensazione sarebbe dovuta avvenire nel corso dell'esercizio finanziario, e non dopo anni, onde mettere l'ente locale in grado di far fronte agli impegni di spesa necessari per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Invece il forte ritardo ha costretto i Comuni a chiedere anticipazioni di cassa, eccetera, con tutti gli aggravii di interessi, che vanno oltre il dieci per cento.

E a questo proposito vale la pena di sollecitare il Governo a dare immediata applicazione all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che dispone la sostituzione di

tutti i tributi pagati in precedenza dalle società elettriche con una imposta unica. Occorre rendersi partecipi dello stato di gravissimo disagio determinato dalla mancata tempestiva attuazione di detto articolo 8, che — neanche a farlo apposta — coincide con l'altro articolo 8, cioè quello della legge n. 1079, dello stesso tenore, specie per quanto riguarda i Comuni che, pur prevedendo in bilancio di introitare le somme sostitutive di quelle già partecipate a titolo di I.C.A.P., pagate dalle società elettriche, e a titolo di integrazione imposte di consumo, in effetti si sono trovati a chiusura con forte *deficit* di cassa e con notevoli aggravii di interessi passivi per le anticipazioni.

Il fatto più grave, però, è rappresentato dall'indifferibile necessità di colmare il vuoto lasciato nelle finanze comunali anche per gli anni 1963 e 1964 dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice quanto segue: « Se però si è reso necessario porre il sopra indicato limite temporale all'intervento dello Stato, giova, d'altra parte, sottolineare che il Governo, consapevole delle esigenze, sempre più estese, delle civiche Amministrazioni, si ripromette di varare, al più presto, la predisposta organica riforma del sistema di imposizione comunale sui consumi, la quale consentirà il reperimento di autonome, maggiori entrate a beneficio degli enti impositori nel rispetto della loro potestà impositiva ».

Cioè si dice chiaramente ai Comuni di aspettare ancora, chi sa per quanto altro tempo, la citata riforma e che intanto si arrangino, facciano salti mortali, si indebitino ancora di più.

Ma allora sorge logica e impetuosa la domanda: che valore ha la circolare diramata ai Prefetti dal Ministero dell'interno in data 12 settembre 1963 (e quindi sotto il Governo precedente, ma i cui principi l'attuale Governo condivide) per richiamare gli amministratori alla necessità di non aggravare il *deficit* dei bilanci comunali? In questo quadro, oltre al contenimento delle spese la circolare indica infatti la tempestiva riscossione delle imposte. Ma si vuole tener

conto che le principali cause del generale marasma della finanza locale risalgono all'addossamento ai Comuni di spese proprie dello Stato e di gruppi privati, alla politica dei mutui a pareggio, alla soppressione di cespiti ed entrate non adeguatamente compensate, come nel caso del presente disegno di legge, o, peggio ancora, alla soppressione di entrate che non si vogliono compensare, come è dimostrato dal rinvio alle calende greche della compensazione ai Comuni per gli anni 1963 e 1964 per la soppressa imposta sul vino?

Certo, se il Governo ha inteso dare poco peso al Consiglio dell'Associazione nazionale dei Comuni, riunitosi giorni addietro in Campidoglio per discutere la relazione del Comitato esecutivo sulle finanze comunali sul tema « congiuntura e programmazione », non inviando colà neanche un Ministro, tanto da sollevare la giusta critica da parte dell'assemblea, dobbiamo riaffermare che nelle sfere governative si ha una generale concezione subalterna e burocratica delle istanze locali.

Il Governo dice che per ragioni d'ordine finanziario non si può far luogo all'integrazione ai Comuni per gli anni 1963 e 1964, che bisogna attendere l'anzidetta riforma. Certo esiste il problema della riforma della finanza locale, del suo rapporto con la finanza erariale, dell'indirizzo da dare a questa riforma, che non può attendere e che dovrebbe precedere una riforma generale del sistema tributario. Oggi la rigidità dello strumento tributario a disposizione dei Comuni non dà la possibilità alle Amministrazioni comunali di attuare, anche per quanto si riferisce alle entrate, una politica tributaria, una scelta che consenta, da una parte, una politica e, nello stesso tempo, l'adattamento dello strumento a determinate condizioni locali.

Alcuni sostengono che occorra cautela nel fare una nuova legge di riforma organica della finanza locale, ed è vero. Ma gli anni trascorsi sono molti, e ancora altrettanti anni, secondo taluni, dovrebbero passare per rinnovare le leggi fondamentali dello Stato. Io mi permetto di dire che questa cautela forse copre dei principi, delle posizioni, de-

gli orientamenti che non collimano con la Costituzione repubblicana. Ma io sottolineo il fatto che la Costituente impiegò meno di due anni a fare la Costituzione, che è qualcosa di più importante della legge di riforma della finanza locale. Se quindi meno di due anni sono occorsi per fare la Costituzione, diciamo chiaramente al Governo e al Parlamento che non si può attendere ancora per fare una nuova ed organica riforma della finanza locale.

Ma intanto si provveda, con tutti i mezzi democratici e popolari a disposizione, a dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè a rimborsare i Comuni della minore entrata per gli anni 1963 e 1964.

Onorevoli colleghi, prima di concludere non posso fare a meno di richiamare la vostra attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di cui oggi ci interessiamo. Per effetto di questo disposto i Comuni, per ottenere l'erogazione dell'integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi dello stesso articolo, debbono osservare le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, e successive modifiche. Cioè essi sono obbligati ad applicare le aliquote massime normali su tutti i tributi. Questa imposizione ai Comuni, mi si passi la frase, ha tutto il sapore di un ricatto! Comunque è un atto di imperio che reca offesa profonda all'autonomia dei Comuni; è una politica amministrativa imposta dal Parlamento, radicalmente diversa da quella decisa dai Consigli comunali.

Infatti molti Comuni, che non applicavano prima aliquote massime su tutti i tributi, in vista della situazione economica locale, sono stati costretti a farlo per non perdere l'integrazione. Le conseguenze — aumento dei prezzi del gas, della luce eccetera — hanno aggravato lo stato di disagio dei cittadini di questi Comuni, sui quali in definitiva si è scaricato l'onere del provvedimento di abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Eppure a suo tempo fu trasmesso al Governo un ordine del giorno da parte dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani che vi leggo: « La quarta assemblea dell'A.N.C.I., mentre esprime il proprio compiacimento

per il provvedimento di abrogazione della imposta di consumo sul vino nel quale vede soprattutto l'avvio ad una graduale abrogazione dell'imposta sui consumi, ritiene che il compenso integrativo dei Comuni, per il conseguente mancato gettito dell'imposta sul vino, non debba essere ottenuto mediante estensione delle imposte di consumo sui nuovi generi o con l'aggravamento di quelli attualmente soggetti a tributo, perchè in netto contrasto con lo spirito del provvedimento ». Questo ordine del giorno ottenne l'unanimità dei consensi, meno evidentemente quello dei Governi di ieri e di oggi!

L'imposizione di cui al citato articolo 7 fra l'altro è in contrasto con i poteri autonomi degli enti locali, i quali hanno il dovere e la necessità di uniformare le loro determinazioni, in ordine sia alla spesa che all'entrata, alla realtà delle condizioni e delle esigenze della vita economica locale.

Anzi urge l'espansione delle autonomie dei poteri locali. La nuova articolazione democratica dello Stato deve essere affermata subito. Per questo occorrono le Regioni; l'istituto regionale è infatti condizione indispensabile per una democratica politica di piano cui partecipino attivamente e autonomamente, in funzione di protagonisti, anche gli organi del potere locale.

L'ente Regione, l'autonomia dei Comuni in una politica di sviluppo, la nuova legge comunale e provinciale, la riforma della finanza locale non possono aspettare. Sono esigenze mature nella nostra coscienza e non mancano le forze capaci, se utilizzate, di tradurle in realtà.

E, per concludere, non mi soffermerò sulla limitazione della soluzione della questione delle entrate comunali delegabili, prevista dal punto due del più volte citato articolo 8, nè sulla formulazione dell'articolo 2 del presente disegno di legge, in quanto ritengo che l'integrazione sia delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere, con riferimento a mutui e, più di tutto, alle anticipazioni di cassa e a debiti verso i fornitori. Voglio solo sottolineare che in Commissione, riunita in sede redigente, il collega Gigliotti aveva presentato a nome del nostro Gruppo i seguenti emendamenti sosti-

tutivi: Articolo 1: « A compensazione dei cessati introiti relativi all'imposta del consumo sul vino, è attribuita ai Comuni, per gli anni 1962-63-64, una integrazione a carico del bilancio dello Stato in misura pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1961 per imposta di consumo sul vino ed eventuale integrazione di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, con la maggiorazione del 5 per cento per il 1962, del 10 per cento per il 1963, del 15 per cento per l'anno 1964.

All'erogazione delle somme spettanti ai singoli Comuni per l'integrazione degli anni 1962 e 1963 sarà provveduto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per l'anno 1964 si provvederà mediante rate bimestrali anticipate.

Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze ».

Articolo 2: « L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile soltanto a garanzia di debiti da assumere a finanziamento di spese straordinarie non ricorrenti per opere e servizi pubblici ».

Articolo 3: « Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota del maggiore gettito derivante dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, recante variazione nella scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dalla legge 30 ottobre 1963, n. 1456, sul bollo delle cambiali, e dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Onorevoli colleghi, abbiamo ritirato questi emendamenti quando è stata accolta all'unanimità dalla 5ª Commissione la proposta avanzata dal senatore Fortunati di procedere alla nomina di una Sottocommissione per lo studio di una soluzione, entro un mese, del problema della integrazione dei

bilanci comunali per il 1963 e per l'anno in corso. Ci duole che nella relazione non si sia fatta menzione del termine di un mese: comunque la Sottocommissione è stata nominata, e, mentre auguriamo ai suoi competentissimi membri un buon lavoro, rivolgiamo anche a loro un accorato invito, a nome dei Comuni interessati, affinché sia presto trovata, e bene, la soluzione del problema. Anzi pare che la Sottocommissione all'unanimità proporrà alla Commissione ed al Governo la copertura per gli anni 1963 e 1964 con i restanti introiti del provvedimento di condono tributario.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pur ponendo in rilievo che il disegno di legge non soddisfa noi e tanto meno può soddisfare i Comuni, per tutte le ragioni e critiche avanti esposte, il nostro Gruppo, tenuto conto della pesante situazione finanziaria dei Comuni e della loro urgente necessità di entrate, voterà a favore del provvedimento, invitando il Governo a tener conto del prossimo futuro delle nostre osservazioni e critiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento proposto dal Governo. Ritengo però necessario riconfermare qui determinate osservazioni e ripetere la prospettazione di una necessità assoluta, che, d'altronde, al Ministro è certamente nota e che siamo certi di avergli fatto presente attraverso le discussioni che si sono svolte in Commissione.

Non sarebbe evidentemente logico proporre la reintegrazione di una mancata entrata per il solo 1962 se altrettanto non si prevedesse per l'anno 1963, che è già interamente trascorso e per l'anno 1964, che è già avanzato, anni in cui è ugualmente mancata ai Comuni l'entrata che si vuole appunto so-

stituire, quella cioè dell'imposta di consumo sul vino.

Si è parlato di una Sottocommissione: è vero, la 5ª Commissione ha nominato una Sottocommissione per lo studio della questione. Non per rivendicare diritti di autore, ma ricordo di essere stato anch'io (e non soltanto il senatore Fortunati, come è stato detto dal collega Stefanelli) tra i proponenti della Sottocommissione. Tale Sottocommissione, peraltro, non è stata ancora convocata; non comprendo perciò come il collega Stefanelli abbia potuto preannunciare che la Sottocommissione farà certe proposte, e soprattutto mi sembra pericoloso prospettare la copertura di nuove integrazioni ai Comuni con un cespite che il senatore Fortunati sa benissimo essere molto problematico (in quanto probabilmente già del tutto impegnato) qual è quello derivante dalle disposizioni sul condono tributario. Dovremo dunque pensare a qualcosa di diverso.

F O R T U N A T I . La Sottocommissione per i pareri ha bloccato tutti i provvedimenti legislativi che recano nuove spese.

O L I V A . Ma le entrate del condono tributario — lei lo sa meglio di me — sono limitate nel tempo, perchè si tratta appunto dell'applicazione di un condono entro certi termini; e, per di più, siccome non si tratta di recuperare delle penalità, bensì di recuperare la tassa evasa, gli introiti di tale operazione non dovrebbero neanche essere considerati come « nuove entrate » ma semplicemente come impinguamento dei capitoli di entrata ordinaria.

Mi auguro comunque che si trovi il modo di indicare una copertura più sicura, e soprattutto continuativa, perchè la necessità di una reintegrazione ai Comuni per l'abolita imposta sul vino non si esaurisce qui. Per vero, quando ci si propone di coprire l'onere per il 1962 con le maggiori entrate della legge 18 aprile 1962, recante variazioni alla scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito, è evidente che ci si riferisce ad una maggiore entrata resasi disponibile appunto nel 1962, che però è continuata negli anni successivi (es-

sendo rimasto fermo l'aumento di aliquote) andando ad impegnare il coacervo delle entrate dello Stato.

Noi conosciamo la storia di questo disegno di legge, che decadde per la fine della legislatura, per cui i fondi fin da allora destinati a finanziarlo furono accantonati, e sono appunto quelli che servono per il 1962: ma perchè lo Stato non provvede anche per il 1963 e il 1964, dato che le maggiori entrate di quella voce sono continuate ad affluire anche per gli anni successivi e sono ormai immesse nel coacervo delle entrate dello Stato? Anche senza ricorrere al concetto condannabile dell'imposta di scopo, va tuttavia riscontrato che, nell'approvare l'aumento delle aliquote dell'imposta complementare, il Parlamento intese cercare una nuova entrata di carattere stabile, così come doveva essere stabile, fino al momento della riforma organica, l'impegno dello Stato di compensare i Comuni delle perdite che annualmente avrebbero subito per l'abolizione dell'imposta sul vino.

Le raccomando, pertanto, onorevole Ministro, pur con tutto il riguardo dovuto ai grandi problemi che oggi gravano sul bilancio dello Stato, di ricordare che la maggiore entrata che si verificò nel 1962 si è verificata anche nel 1963 e nel 1964, e che perciò nulla dovrebbe impedire di considerare con simpatia, con senso di giustizia e di perequazione — nel quadro del coacervo delle entrate erariali — le esigenze dei Comuni, i quali debbono essere posti finalmente in una situazione di vera sicurezza. Invece, questa storia minaccia di continuare anche negli anni futuri, fino a che — ci si dice — non verrà una riforma! Tale riforma però avverrà, è chiaro, nell'ambito del riordinamento della finanza locale attraverso l'ente Regione: e questa è una ulteriore ragione per temere che le cose vadano per le lunghe... Comprendo la necessità di far coincidere il riordinamento della finanza comunale con il suo inserimento nella finanza regionale, ma proprio per questo invoco che intanto ai Comuni sia dato, anno per anno, con puntualità, almeno quanto era stato promesso e voluto dal legislatore. Esiste già la continuità della copertura: basta che il

legislatore e il Governo la vogliano destinare a tale scopo. In ogni caso mi pare che il destinarla ai Comuni sia cosa quanto mai opportuna e doverosa.

Onorevoli colleghi, quando — sia pure giustamente, sotto un certo profilo — si ricorda ai Comuni la gravità del fatto dell'indebitamento, viene spontaneo domandarsi: come si può fare questo rimprovero ai Comuni se all'indebitamento essi sono costretti a ricorrere proprio per sostituire le entrate che lo Stato dovrebbe fornire loro, ad esempio con la reintegrazione dell'imposta di consumo sul vino? Non è forse vero che, almeno per la parte venuta a mancare imprevedutamente ai bilanci comunali (cioè per la somma dovuta e non ancora corrisposta in sostituzione dell'abolita imposta di consumo), i Comuni hanno il diritto di non ridurre le loro prestazioni, e quindi debbono indebitarsi in attesa del contributo che dovranno incassare?

Si tenga presente che io non sono affatto d'accordo con coloro che sottolineano favorevolmente gli effetti dell'abolizione dell'imposta sul vino. Non facciamo torto a nessuno riconoscendo che abbiamo sbagliato tutti: infatti lo scopo che ci eravamo prefissi con l'abolizione non è stato assolutamente raggiunto. Il legislatore ha dato prova di buona volontà ed ha manifestato buone intenzioni, ma l'intervento è stato troppo settoriale, e i coltivatori diretti e gli agricoltori in genere si sono trovati con un risultato nullo. Ed allora?

Se volessimo procedere con faciloneria, potremmo istituire nuovamente l'imposta di consumo sul vino. Ma, mentre l'abolizione non produsse alcuna diminuzione dei prezzi e andò a favore di chi potè pagare meno all'acquisto continuando a vendere allo stesso prezzo di prima, oggi un ripristino dell'imposizione, o anche soltanto l'annuncio di esso, provocherebbe un aumento dei prezzi certamente superiore all'incidenza fiscale, e ci sarebbe quindi un effetto che dobbiamo assolutamente evitare.

Non mi sento di poter essere d'accordo neppure con l'affermazione che i Comuni abbiano ragione di lamentarsi che la legge li costringa ad applicare tutte le imposte do-

vute per legge prima di poter ricorrere a determinati aiuti e integrazioni da parte dello Stato. Il rilievo poteva essere giusto quando erano ancora in vigore le supercontribuzioni a tassi così gravosi da alterare in modo veramente intollerabile il rapporto fra Comuni e contribuenti, e tra Comuni e potenzialità produttiva della zona; ma dopo la legge n. 1014, che ha ordinato la graduale abolizione delle supercontribuzioni, fissando aliquote di imposta locale tollerabili e stabilendo una gradualità di applicazione che non supera mai le possibilità del contribuente locale, mi sembra giusto che il Comune, per poter invocare misure straordinarie, debba prima chiedere ai suoi contribuenti tutto ciò che la legge dispone che si chieda. In caso diverso, sarebbe legalizzata una specie di evasione generale, a spese dello Stato.

Questo però implica da parte dello Stato una puntuale e volenterosa applicazione degli impegni assunti nei confronti dei Comuni. Lo Stato, non deve comportarsi verso i Comuni come con un qualsiasi privato o con una categoria di dipendenti; i Comuni sono essi stessi lo Stato, la finanza locale è finanza pubblica. Lo Stato non può ignorare gli stretti rapporti fra finanza locale e finanza statale, e pensare di risparmiare quando nega qualcosa ai Comuni. Questo è un concetto che non possiamo accettare, e penso che non l'accetti neppure l'onorevole Ministro!

Noi riconosciamo le difficoltà del momento, ma chiediamo che queste difficoltà non siano invocate contro i Comuni, quasicchè essi fossero estranei alla vita dello Stato: tanto più che questa reintegrazione era stata loro formalmente promessa, e le promesse vanno mantenute. Che poi questa reintegrazione non possa non essere continuativa, è confermato dallo stesso articolo 2 del disegno di legge dove si stabilisce che l'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere. Orbene: che garanzia potrebbe fornire un'entrata limitata ad un solo anno, quando è noto che i mutui dei Comuni durano fino a 35 anni e per-

ciò vanno garantiti con cespiti di durata corrispondente?

Cosa si può delegare su una sola annata, se non c'è garanzia della continuità? Se dunque nella proposta governativa è contenuto questo articolo 2, ciò è testimonianza di un impegno logico e razionale che la reintegrazione continui anche per gli anni successivi, perchè la delegabilità non si intende e non si può intendere se non in questo concetto di continuità. Appunto per questo, nel confermare il voto favorevole del mio Gruppo, è evidente, onorevole Ministro, che, con altrettanto calore, io le raccomando di non lasciare isolati gli sforzi della Sottocommissione che si è imposta il compito di suggerire e di portare avanti le proposte più idonee per la soluzione di questo contingente ed urgente problema, ma di voler anzi incoraggiarci con la piena comprensione del buon diritto dei Comuni, dell'opportunità che si offre allo Stato di continuare in un'operante collaborazione, affinché, nonostante le difficoltà, si possa tutti insieme assicurare alle popolazioni locali, rappresentate dai Comuni, il soddisfacimento fondamentale delle esigenze del progresso civile. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S A L A R I , *relatore*. Il relatore prende atto dell'unanime convergenza espressa da tutti i settori a favore di questo disegno di legge, pur con le riserve già espresse nella mia relazione, che rispondono realmente ad un'obiettivo esigenza delle finanze comunali. Ciò detto, non ho altro da aggiungere e mi riporto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Debbo ripetere (e l'ho già detto in altra occasione) che il Governo ha allo studio la sistemazione di tutto il difficile problema dell'imposizione comunale sul consumo. Ricordo che sul progetto è stato chiesto al C.N.E.L. di esprimere il suo parere, parere

che dovrà pervenirci entro il termine del 31 maggio. Vorrei aggiungere che, come è stato detto dai Sottosegretari Vetrone e Natali in sede di Commissione, il Governo, nonostante le presenti difficoltà di bilancio, si è fatto carico anche recentemente della soluzione del problema relativo alla compensazione ai Comuni del mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino per gli anni 1963 e 1964. E se finora non è stato possibile assicurare la relativa copertura, ciò non significa che ne sia stata abbandonata la ricerca, che continua con tutto l'impegno necessario. Saremo quindi lieti di avere, in questo indirizzo, la preziosa collaborazione della Sottocommissione che è stata nominata dalla Commissione finanze e tesoro e frattanto sono lieto di vedere che tutti i Gruppi approvano questo iniziale, odierno provvedimento che mi pare non abbia incontrato dissensi.

Vorrei sottolineare che questo provvedimento giova soprattutto ai Comuni minori, ai quali reca un sensibile sollievo. Infatti mentre i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, in base al disposto dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, numero 1079, fruiscono della partecipazione al provento dell'I.G.E. sulle carni e sui vini, localmente riscosso, i Comuni con popolazione inferiore, pur avendo perduto anch'essi totalmente dal 1° gennaio 1962, l'entrata di 8 lire al litro sotto forma di imposta di consumo sul vino, sono esclusi dalla suddetta partecipazione diretta al provento dell'I.G.E.: perciò, il provvedimento va incontro anche ai Comuni minori.

Vorrei aggiungere che esso implica un onere di circa 21 miliardi e mezzo, la cui copertura, così come è stata indicata, è valida e regolare. Il Governo, infatti, per quanto concerne la validità e la regolarità della copertura della spesa, in ordine alla presunta inapplicabilità al presente caso della legge 27 febbraio 1955, n. 64, fa osservare che il disegno di legge in esame è stato rappresentato nella presente legislatura e per l'occorrenza copertura si fa sempre riferimento alle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta com-

plementare progressiva sul reddito complessivo, il cui gettito non era considerato nel bilancio dell'entrata per l'esercizio 1962-63.

Ora, poichè, come già detto, il relativo provvedimento di spesa non si è perfezionato entro il 30 giugno 1963, i predetti proventi costituiscono una disponibilità della gestione 1962-63 e quindi assicurano la copertura del provvedimento in esame, ai sensi dell'invocata legge n. 64, del 27 febbraio 1955.

È inutile far presente al senatore Oliva che le entrate successive fanno ormai parte del coacervo delle entrate dello Stato; ed è inutile dire che, per il canone dell'unità del bilancio, esse non possono essere utilizzate come proventi di una imposta di scopo. Credo, quindi, che da questo punto di vista il senatore Oliva vorrà concordare con le osservazioni da me fatte.

Per tutti questi motivi il Governo confida nell'approvazione del disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 5ª Commissione.

**S I M O N U C C I ,** Segretario:

**Art. 1.**

A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962 una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1962, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori

commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

#### Art. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

#### Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota del maggiore gettito derivante dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, recante variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Sulla discussione dei provvedimenti anticongiunturali

**F O R T U N A T I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F O R T U N A T I .** Onorevole Presidente, quando presso la 5ª Commissione fu iniziata la discussione in sede referente dei provvedimenti anticongiunturali, fu chiesta la presenza, in Assemblea, del Presidente del Consiglio, perchè, come premessa al dibatti-

to, esprimesse un breve ma preciso giudizio sui termini della situazione e circa l'indicazione della linea generale che il Governo si propone di seguire per superare la situazione stessa.

Noi rinnoviamo questa richiesta formale, perchè ci sembra che i termini usati dal Presidente del Consiglio in sede pubblica siano sostanzialmente diversi da quelli usati dal Ministro del bilancio in questa Assemblea, e perchè in sede politica i giudizi e le prospettive sono espressi, da uomini responsabili del Governo, in toni e modi diversi. Un'assemblea parlamentare ha il diritto e il dovere di pretendere che il Governo precisi in termini chiari e univoci la situazione e le prospettive per il suo superamento.

#### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**S I M O N U C C I ,** Segretario:

Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se, a seguito delle reiterate denunce circa l'accresciuta pericolosità per i lavoratori dell'industria petrolifera e le popolazioni derivante dalla potenza degli impianti, dalla capacità dei depositi, dai processi produttivi nuovi, dalla concentrazione degli impianti petroliferi ubicati in prossimità di centri abitati; di fronte alla inadeguatezza delle norme di legge ed alla carenza di un potere di tempestivo controllo ed intervento degli organi dello Stato a garanzia della pubblica incolumità in tale specifico settore, non ritengano necessario procedere di concerto e con la massima sollecitudine a:

1) presentare al Parlamento entro l'anno 1964 una nuova legge per la disciplina della lavorazione, immagazzinamento e trasporto degli oli minerali, che sostituisca quella del 1934 ormai superata, adeguandone le norme allo sviluppo produttivo odierno e futuro in una serie di aspetti che appaiono sempre più essenziali per una ef-



fettiva tutela della pubblica incolumità quali, tra gli altri:

a) l'ampiezza degli organici dei lavoratori adibiti agli impianti, che le aziende tendono a ridurre seguendo criteri ispirati dal profitto più che dalle esigenze di sicurezza;

b) le attribuzioni di precise mansioni e responsabilità al personale stesso, sulla base dell'obbligo di una specifica e legalmente riconosciuta preparazione tecnica;

c) l'obbligo delle direzioni aziendali di predisporre sempre, in occasione di proclamazione di sciopero, per la messa in sicurezza degli impianti, affinché i lavoratori possano esercitare il loro diritto di sciopero senza pressioni e senza rischi per la pubblica incolumità;

d) una più giusta valutazione delle distanze tra installazioni petrolifere e zone abitabili o transitabili, che corrisponda all'attuale potenza e pericolosità degli impianti petroliferi;

2) per quanto riguarda la situazione immediata della città di Genova dove la concentrazione degli stabilimenti petroliferi nella zona abitata della Val Polcevera costituisce motivo di particolare allarme (come illustrato dagli interpellanti ai Ministri interessati in documenti precedenti), concludere e far conoscere con urgenza i risultati delle indagini che il Ministero dell'interno per quanto riguarda l'incolumità, e quello del lavoro per quanto riguarda l'infortunistica dichiarano di aver fatto esperire negli stabilimenti della zona ai fini di identificare le cause dirette ed indirette dei numerosi e gravi incidenti verificatisi negli ultimi anni ed esigere dalle aziende e dal Comune misure di sicurezza; indagini che si sono svolte finora non solo senza riscontro da parte dell'opinione pubblica, ma al di fuori di qualsiasi contatto con i lavoratori e i sindacati interessati che hanno condotto lotte vigorose per denunciare le cause del pericolo e proporre soluzioni e la cui collaborazione appare indispensabile se si vuole veramente giungere a risultanze valide sia per adeguate misure immediate sia

per un'efficace riforma delle norme di legge.

In tal senso gli interpellanti chiedono quali misure intendano prendere perchè sia superata questa situazione e vengano creati particolari organismi, in campo nazionale, provinciale e aziendale, di cui facciano parte i lavoratori, dotati di sufficienti e precisi poteri per la vigilanza sull'applicazione della legge e l'adeguamento costante dell'intervento dello Stato a tutela dell'incolumità dei lavoratori e delle popolazioni (111).

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa, premesso che il film, recentemente prodotto, dal titolo: « Italiani, brava gente », sull'attività delle Forze armate italiane sul fronte russo, di prossima programmazione, contiene sequenze apertamente lesive dell'onore militare e vilipendiose per le Forze armate italiane oltre che della sacra memoria di quanti non hanno fatto più ritorno,

gli interpellanti chiedono di sapere se siano a conoscenza delle sequenze attraverso cui si articola il soggetto del film;

se non ritengano opportuno e doveroso un responsabile e meditato esame del fatto per evitare che gli episodi rappresentati, destinati ad essere diffusi a vaste platee di giovani, in Italia e all'estero, gettino impunemente il discredito, attraverso il falso storico, sulla scia di alcune trasmissioni della R.A.I.-TV, sulle Forze armate;

quale atteggiamento intendano adottare per tutelare, col rispetto della verità storica, la bandiera italiana, l'onore militare, il valore e il sacrificio del soldato italiano e la memoria dei caduti (112).

NENCIONI, BARBARO, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOLTISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

**Annunzio di interrogazioni**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**SIMONUCCI, Segretario:**

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se non possano risolvere sollecitamente e positivamente la questione del restauro della deteriorata Parrocchia di Comero di Casto (Brescia) per il quale è stato richiesto un intervento positivo ed urgente della Direzione generale dell'edilizia statale e della Direzione generale delle belle arti, essendo la chiesa in oggetto pericolante (308).

**ZANE, ROSELLI**

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere, sollecitando per quanto possibile tale importante lavoro, quando sarà attuato a Boario Terme, Darfo (Brescia), secondo il piano regolatore imposto dal Ministero ed eseguito dal Comune con sacrifici edilizi, onerosi anche per i cittadini, lo spostamento della strada statale, già preceduto dallo spostamento della linea ferroviaria, oneroso anch'esso, essendo vivamente attesa la realizzazione di tale opera stradale (309).

**ROSELLI**

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare per il personale non insegnante delle scuole di avviamento, in seguito all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della nuova Scuola media.

Secondo la legge (articolo 19), il personale non insegnante delle scuole di avviamento deve essere inquadrato nei corrispondenti ruoli organici o nei corrispondenti ruoli aggiunti delle Scuole medie, secondo che si tratti di personale regolarmente assunto nei ruoli dell'Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausiliario o di personale non di ruolo, a carico del-

l'Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola, anche successivamente al 1° ottobre 1963, l'anzianità di servizio prescritta dall'articolo 344 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In effetti:

a) non essendo avvenuta l'istituzione di nuove scuole, come prevede l'articolo 10 della legge, si è verificata una contrazione di circa 600 di esse al 1° ottobre 1963, e conseguentemente una contrazione nel numero del personale non insegnante, a danno prevalente dei dipendenti dei Comuni;

b) il personale delle ex scuole di avviamento è stato licenziato o restituito coattivamente ai Comuni da parte dei Presidi o dei Provveditorati agli Studi;

c) il trattamento economico, il più delle volte, da parte dei Comuni, viene corrisposto in misura irrisoria; da altri è stato interrotto quando non vengono soppressi i posti di organico delle ex scuole di avviamento (Belluno, Latina, Roma, Genova);

d) il personale non insegnante ancora dipendente dai Comuni, per effetto del piano di sviluppo disposto dal Ministero, vede frustrata ogni legittima aspettativa derivata dall'articolo 19 della legge citata.

Ciò posto, si chiede al Ministro:

1) se non ritenga opportuno proporre, senza ulteriore dilazione, al Presidente della Repubblica, l'emanazione delle norme per il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti, come prevede l'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

2) se non creda opportuno, ed eventualmente per quali ragioni, di sospendere il « piano di sviluppo » predisposto o da predisporre per l'anno 1964-65, in attesa che siano definite le posizioni del personale delle Scuole di avviamento in servizio al 15 febbraio 1963 (310).

**TOMASSINI, MILILLO**

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia, per conoscere per quali motivi non sia stata ancora definita la ver-

tenza relativa alla transazione tra il comune di Ceccano (Frosinone) e la società Bombrini Parodi-Delfino interessante i terreni del Bosco Faiti sui quali sorgono importanti impianti industriali della Società stessa, destinati a lavorazioni classificate, che danno lavoro a numerosi operai e tecnici residenti a Ceccano e nei comuni limitrofi.

Tale transazione è stata omologata dal Commissario per la liquidazione degli « Usi Civici », ma incontra qualche perplessità da parte degli uffici in seguito ad un parere consultivo espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che dissente dalle conclusioni cui pervenne il Magistrato all'atto della sua omologazione.

In tale maniera viene riportata in alto mare la conclusione di tale annosa vertenza a tutto discapito dello svolgimento della attività degli stabilimenti costruiti dalla suddetta Società già prima dell'ultima guerra e completamente ricostruiti in questi ultimi anni, con l'aggiunta di nuovi reparti gestiti dalla S.I.G.M.E., dove sono in corso lavorazioni per conto del Ministero della difesa aeronautica.

Per tali motivi si è venuta a determinare, tra l'altro, una assurda situazione in quanto, mentre il Consiglio comunale di Ceccano ha recentemente deliberato ad unanimità di porre gratuitamente a disposizione di nuove iniziative industriali le aree occorrenti — procedura seguita da numerosi Comuni del Frusinate, capoluogo compreso — si minaccia di spossare la B.P.D. dei territori di Bosco Faiti regolarmente acquistati, a suo tempo, successivamente industrializzati con grandi investimenti di capitali e per i quali, in forza della recente transazione, verrebbe corrisposta una integrazione di prezzo, riservando altresì numerosi benefici a quelle popolazioni.

Per i motivi di cui sopra l'interrogante desidera conoscere se il Ministero competente avvalendosi dell'articolo 37 della legge sugli usi civici non intenda dichiarare legittima la transazione, tenendo presenti le benemeritenze della suddetta Società che, sensibile alle ripetute premure delle autorità provinciali e di parlamentari di tutti i Par-

titi, ha ricostruito e potenziato i complessi industriali in una zona priva di fonti di lavoro con grande vantaggio per i numerosi disoccupati della città di Ceccano e dei paesi limitrofi (311).

FANELLI

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quando l'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — inizierà la costruzione, in località Cioffi del comune di Eboli (provincia di Salerno), della latteria cooperativa con annesso caseificio, già finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno (1318).

CASSESE

Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e della sanità, per conoscere se, in considerazione dei gravi dubbi insorti negli ambienti sportivi per le modalità di prelievo di campioni biologici nonché delle gravi perplessità insorte negli ambienti scientifici in ordine alla validità di metodi di analisi o incerti o troppo recenti per essere assolutamente attendibili come unica prova di assunzione da parte di giocatori di calcio di sostanze dirette ad aumentare artificiosamente le prestazioni in gara, non ritengano prendere in esame il problema al fine di predisporre, con urgenza, i provvedimenti del caso perchè tali accertamenti vengano espletati con tutte le garanzie procedurali necessarie e dovute, e con criteri di assoluta validità scientifica generale per evitare l'insorgere di situazioni di grave dubbio, come tali fonte di perturbamento sotto molteplici aspetti, come quella in atto per il noto caso del « Bologna » (1319).

VERONESI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere, anche con riferimento ad altra interrogazione rimasta senza risposta, per quale motivo non sia stato ancora aperto al traffico il tratto della strada nazionale 91-bis che,

eliminando le salite del Calore, Grottaminarda ed Ariano Irpino, è destinato ad abbreviare e a rendere più agevole il percorso per Napoli, Benevento, Avellino e Roma, specialmente finchè non sia completata e non entri in funzione l'autostrada Bari-Napoli (1320).

JANNUZZI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere le ragioni che hanno indotto l'Enel al declassamento della Direzione aziendale di Piombino ad agenzia, a differenza di quanto è stato invece disposto in altre zone di pari o minore importanza economica;

per sapere se non intenda intervenire con i poteri che sono propri del Governo per correggere una tale decisione che ha suscitato allarme e preoccupazione in vasti strati della popolazione, come testimoniano i documenti sottoscritti da tutti i partiti politici costituiti (PSDI, PSI, PSIUP, DC, PCI), anche in considerazione del fatto che Piombino si trova al centro di una vasta area di sviluppo industriale e che i centri di Livorno a nord e Grosseto a sud sono abbastanza distanti e difficilmente raggiungibili (1321).

MACCARRONE

Al Ministro della sanità, per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'Amministrazione sanitaria avrebbe deciso di sospendere la richiesta al C.I.P. del riesame per una riduzione dei prezzi di alcune specialità medicinali, a seguito delle proteste presentate dalla Presidenza dell'Associazione tra industrie chimico-farmaceutiche (ASSOFARMA) e se, in caso ciò non fosse vero, non ravvisi l'opportunità di dare comunicazione pubblica, anche a replica del comunicato diramato dall'ASSOFARMA (1322).

MACCARRONE

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se sia al corrente del come la società Terni, del gruppo I.R.I., intenda utilizzare le somme che introiterà per gli in-

dennizzi che le saranno corrisposti in conseguenza del trasferimento all'Enel delle sue aziende elettriche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere se non sia opportuno che la società Terni impieghi i suddetti mezzi finanziari per l'incremento industriale della provincia di Teramo nella misura di almeno 80 per cento dell'ammontare degli indennizzi, misura questa pari al danno subito dalla provincia di Teramo ed in siffatta percentuale riconosciuto anche dai Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, L'Aquila e Rieti ricadenti nel Bacino imbrifero del Tordino Vomano in sede di ripartizione del sovraccanone previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (1323).

DE DOMINICIS

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritenga di dare piena applicazione all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1963, n. 184, modificativa dell'altra 3 agosto 1948, n. 589, il quale demanda al Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio l'autorizzazione ad effettuare le gare di appalto con offerte in aumento per esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali finanziate col contributo dello Stato previsto dalla legislazione vigente.

Il diniego finora opposto dal Provveditorato di autorizzare gli appalti con offerte in aumento se non a condizione che gli Enti interessati assumano la maggiore spesa a loro totale carico — il che è assolutamente impossibile per la loro nota situazione deficitaria — ha creato una situazione di grave disagio nel campo delle opere pubbliche e vivo malcontento fra le popolazioni interessate che vedono allontanarsi nel tempo l'appagamento di esigenze indilazionabili.

D'altra parte il lungo iter burocratico connesso con la redazione di perizie suppletive per revisione di prezzi, non risolverebbe la situazione, in quanto all'atto dell'approvazione di esse, i prezzi ivi esposti sicuramente non sarebbero più remunerativi e si dovrebbe quindi ricominciare da capo.

L'interrogante, pertanto, desidera anche conoscere se il Ministro non ritenga opportuno, prima di procedere al finanziamento di nuove opere pubbliche, d'impegnare le somme necessarie per mandare in esecuzione le opere già finanziate mediante gare di appalto con offerte in aumento, dando disposizioni in tal senso ai Provveditorati alle opere pubbliche, ai quali compete, peraltro, il giudizio definitivo sulla congruità dell'aumento ed il controllo sulla esecuzione delle opere (1324).

DE DOMINICIS

Al Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento al disegno di legge n. 124, pendente al Senato presso la 1ª Commissione permanente e riflettente il mantenimento in servizio degli impiegati dello Stato ex combattenti della guerra 1915-18 fino al raggiungimento del 70° anno di età purchè non abbiano maturato 40 anni di servizio l'interrogante chiede se non ritenga opportuno, in attesa che il disegno di legge sia discusso, disporre in via transitoria la permanenza in servizio degli interessati per ragioni di giustizia sostanziale (1325).

NENCIONI

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere i motivi per i quali fino a questo momento non si è ancora iniziata la costruzione della nuova officina ferroviaria Napoli-Poggio Reale, annunciata da oltre 6 anni, in sostituzione delle vecchie officine di Pietrarsa e Granili, ove le condizioni di lavoro, secondo quanto è stato comunicato dagli interessati alle autorità governative, sono assai critiche e precarie (1326).

VALENZI, PALERMO

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se intendano intervenire e con quali provvedimenti nei confronti della ditta Rizzoglio residente nel comune di Ponti (Alessandria), dedita alla confezione di indumenti

femminili di abbigliamento, la quale ha licenziato per rappresaglia 17 giovani lavoratrici.

Risulta che proprio quelle giovani avevano svolto una certa attività sindacale all'interno dell'azienda affinché la ditta rispettasse il contratto di lavoro e si potesse giungere alla elezione della Commissione interna.

Poichè la ditta Rizzoglio ha tentato di motivare il provvedimento assunto nei confronti delle licenziate col pretesto della « mancanza di lavoro », mentre risulta che essa concede lavoro a domicilio, l'interrogante ritiene che, nel rispetto delle leggi e dei principi costituzionali, sia necessaria una pronta azione atta a far desistere certi datori di lavoro da atteggiamenti di insofferenza per i sacrosanti diritti dei lavoratori nell'interno delle aziende (1327).

AUDISIO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che hanno sinora ritardato la definizione della pratica di reversibilità della pensione intestata alla signora Gastaldo Maria Annunziata nata Camera (libretto n. 7083153) con voltura effettuata dall'Ufficio provinciale del tesoro di Alessandria n. 1027 dell'11 giugno 1962.

Considerando le disagiate condizioni economiche della famiglia interessata e l'eccessiva lunghezza del periodo di tempo trascorso, l'interrogante ritiene sia doverosa una sollecita decisione (1328).

AUDISIO

### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 11 marzo 1964**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione della richiesta di modificazione all'articolo 16 Regolamento del Senato della Repubblica in

tema di costituzione di Gruppi parlamentari (*Doc. 32*).

## II. Interrogazioni.

## III. Svolgimento delle interpellanze:

MAMMUCARI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali disposizioni sono state impartite alle Capitanerie di Porto al fine di imporre il rispetto delle leggi per quanto attiene alla libertà di accesso e di transito dei cittadini negli arenili del litorale tirrenico, che si estende da Montalto di Castro a Scantipelle regione laziale; e per quanto attiene alla difesa delle bellezze panoramiche e del paesaggio, poste in serio pericolo dalle disordinate costruzioni di ville, palazzi, palazzine lungo il litorale, senza tenere in alcun conto le apposite disposizioni di legge e dall'azione speculativa realizzata attraverso lottizzazioni di vaste zone, che comprendono anche larghissimi tratti di arenile, da parte di gruppi finanziari e di società immobiliari (15);

NENCIONI (PICARDO). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Con riferimento al telegramma n. 700.2/1095 del 6 dicembre 1963, inviato ai medici provinciali, con cui veniva segnalata « accertata presenza di acido borico et borato sodico in cialdoni per gelati et wafers », telegramma che sottolineava tali additivi nocivi per le loro sfavorevoli caratteristiche tossicologiche e col quale si invitavano i medici stessi al prelevamento di campioni

e all'adozione di conseguenziali provvedimenti;

con riferimento al successivo telegramma 13 dicembre con cui, richiamandosi al decreto ministeriale 15 gennaio 1963, omettendo qualsiasi riferimento, anche generico, alla tossicità denunciata, si comunicava, implicitamente revocando l'ordine precedente, che l'esaurimento delle scorte era permesso sino al 7 marzo 1964, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se il fatto corrisponda a verità;

2) se ritengano che la salute pubblica e in special modo la salute dell'infanzia non sia meno importante delle difficoltà delle aziende colpite;

3) se le caratteristiche tossicologiche denunciate dal prodotto possano consentire « lo smaltimento delle scorte » (73).

## IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

## V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari